LE NOVITA' DI UNICO 2015

Rag. Guido Berardo

Cremona, 21 maggio 2015

INDICE

- OBBLIGHI E TERMINI ORDINARI
- LE DICHIARAZIONI DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
- LE NOVITA' GENERALI PER LE PERSONE FISICHE
- IL VISTO DI CONFORMITA'
- LE NOVITA' E LE CONFERME PER LE IMPRESE E PROFESSIONISTI:
 - NOVITA' DA NUOVI OIC (RINVIO)
 - PASSAGGIO DA/ VERSO REGIME MINIMI, FORFAIT E SEMPLIFICATO
 - CREDITO D'IMPOSTA ACE
 - DEDUCIBILITA' IMU
 - DEDUCIBILITA' COSTI VEICOLI
 - DEDUCIBILITA' LEASING
 - PERDITE SU CREDITI
 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E PUBBLICITA'
 - GODIMENTO DI BENI AZIENDALI
 - DEDUCIBILITA' IRAP
 - INTERESSI MORATORI

COSTI BLACK LIST

- MODALITA' PER ESERCIZIO OPZIONI: TRASPARENZA/CONSOLIDATO/TONNAGE/IRAP
- STUDI DI SETTORE
- SOCIETA' DI COMODO
- IRAP: MODIFICHE DEDUZIONI CUNEO FISCALE E ALTALENA DELLE ALIQUOTE
- CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
- CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI

OBBLIGHI E TERMINI ORDINARI

MODULISTICA FISCALE PER IL 2014

MODULISTICA PER 2014
MODELLO 730
730 PRECOMPILATO
DICHIARAZIONE REDDITI
DICHIARAZIONE IVA
DICHIARAZIONE IRAP
MODELLO UNICO
(REDDITI + IVA)
MOD. 770 SEMPLIFICATO
MOD. 770 ORDINARIO

UNIFICAZIONE MODELLI

MODELLO UNICO POSSIBILE SOLO SE ESISTE OBBLIGO DI PRESENTARE ALMENO DUE TRA

- REDDITI
- IVA (SALVO SEPARATA PRESENTAZIONE)

DAL 2008 IRAP E' SEMPRE SEPARATA VA TRASMESSA COMUNQUE ALL'AGENZIA

MODELLO 770

- MAI IN UNICO
- 770 SEMPLIFICATO PUO' ESSERE SUDDIVISO IN DUE PARTI DISTINTE CHE POSSONO ESSERE TRASMESSE DA DUE SOGGETTI DIVERSI
 - 770 PER REDDITI LAVORO DIPENDENTE
 - 770 PER REDDITI LAV. AUTONOMO/PROVVIGIONI
- I QUADRI ST/SX NELLA PARTE CHE CONTIENE IL LAVORO DIPENDENTE

770 SEMPLIFICATO E 770 ORDINARIO SONO DUE DISTINTE DICHIARAZIONI

- CON OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONE DI ENTRAMBI
- I QUADRI ST E SX DEVONO ESSERE COMPRESI NEL 770 ORDINARIO
- SALVO CHE NON SIA STATA EFFETTUATA ALCUNA COMPENSAZIONE TRA LE RITENUTE INDICABILI IN QUELLO SEMPLIFICATO E IN QUELLO ORDINARIO
- SUDDIVISIONE 770 SEMPLIFICATO
- POSSIBILE SE NON E' STATA EFFETTUATA ALCUNA COMPENSAZIONE TRA LE RITENUTE SUL LAVORO DIPENDENTE E QUELLE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

MODELLO 730 + UNICO

I SOGGETTI CHE PRESENTANO IL MODELLO 730

IN ALCUNE IPOTESI PARTICOLARI PRESENTANO ANCHE

UNICO 2015 FRONTESPIZIO QUADRI RM - RT - RW

SALVA LA FACOLTA' DI PRESENTARE SOLO UNICO 2015 COMPLETO

DIVIETO DI PRESENTARE MODELLO 730

RIS 18/05/2001 N. 01/39280 DRE PIEMONTE CIRC. 14/06/2001 N. 55/E PAR. 6.5

NEI CASI DI SOGGETTI CHE DICHIARANO REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (AMMINISTRATORI SOCIETA' /SOCI)

CON OBBLIGO DI PRESENTARE QUADRO RR
PER DICHIARARE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

E' OBBLIGATORIO PRESENTARE UNICO ANCHE PER DICHIARARE IL REDDITO

ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DI UNICO POSSIBILE SOLO PER PERSONE FISICHE NON OBBLIGATE ALLA TENUTA DI SCRITTURE CONTABILI

SOLO PER DETERMINATE CATEGORIE DI REDDITI

ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DI UNICO

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbli-
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	gato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.	
Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche	Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Redditi esenti.	
Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva.	
Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili	
(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazio	one principale.

LIMITI DI REDDITO PER ESONERO

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI	
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze)	500		
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.	
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	7.500	Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so- no spettanti e non sono dovute le addizionali re-	
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	gionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.	
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	7.750	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so- no spettanti e non sono dovute le addizionali re- gionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.	
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*). È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli	7.500		
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale	4.800		
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28		
(*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze			

CONDIZIONI GENERALI DI ESONERO

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*)

detrazioni per carichi di famiglia

detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi – ritenute =

importo non superiore a euro 10,33

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e sue pertinenze.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

SOLO TELEMATICA

- SOGGETTI IRES
- SOCIETA PERSONE ED ASSIMILATI
- PERSONE FISICHE CON PARTITA IVA
- PERSONE FISICHE SENZA
 PARTITA IVA

POSSIBILITA' CARTACEA

PERSONE FISICHE SENZA PARTITA IVA CHE:

- NON POSSONO PRESENTARE 730
- PUR POTENDO PRESENTARE 730 DEVONO
 - DICHIARARE REDDITI (RM-RT-RW)
 - COMUNICARE DATI (AC)
- PRESENTANO UNICO PER CONTO DI CONTRIBUENTI DECEDUTI

PRESENTAZIONE DALL'ESTERO

TELEMATICA

ANCHE
DALL'ESTERO
SE IN POSSESSO DEL PIN

POSSIBILITA' CARTACEA

RACCOMANDATA
AL CENTRO OPERATIVO DI
VENEZIA
ENTRO 30/09/2015

TERMINE PRESENTAZIONE

CARTACEA

TELEMATICA

TRAMITE UFFICIO POSTALE

ENTRO 30/09/2015

DAL 2 MAGGIO 2015 AL 30 GIUGNO 2015

ATTENZIONE

SECONDO ISTRUZIONI + CIRC. 19 GIUGNO 2002 N. 54/E

LE DICHIARAZIONI PRESENTATE TRAMITE
UFFICIO POSTALE
DA PARTE DI CONTRIBUENTI OBBLIGATI
ALLA PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA

SONO CONSIDERATE COME
DICHIARAZIONI NON REDATTE IN CONFORMITA' AL MODELLO APPROVATO

SANZIONE DA 258 A 2.065 EURO (ART. 8 CO. 1 D.LGS. N. 471/1997)

PERO' SECONDO LA CASSAZIONE E' NULLA LA DICHIARAZIONE PRESENTATA SU MODELLO NON CONFORME (UNICO 2000 PER IL 2000) OVVERO TRASMESSA A MEZZO RACCOMANDATA E NON IN VIA TELEMATICA (CASS. 9973 DEP. IL 15.5.15)

ADEMPIMENTI INVIO TELEMATICO

INTERMEDIARIO INCARICATO RILASCIA:

- AL MOMENTO IN CUI ASSUME L'INCARICO
- UN IMPEGNO, REDATTO IN FORMA LIBERA, DATATO E SOTTOSCRITTO ATTESTANTE IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO, SPECIFICANDO
- SE LA DICHIARAZIONE VERRA' REDATTA DAL CONTRIBUENTE (IN TAL CASO L'INTERMEDIARIO SI LIMITERA' A TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE)
- OVVERO DALLO STESSO PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA TRASMISSIONE
- LA DATA IN CUI ASSUME L'IMPEGNO (DEVE COINCIDERE CON QUELLA INDICATA NEL FRONTESPIZIO DI UNICO 2015)
- ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA:
 - COPIA DELLA RICEVUTA RILASCIATA DALL'AGENZIA DA CUI RISULTA L'AVVENUTA PRESENTAZIONE:
 - ORIGINALE DELLA DICHIARAZIONE SU MODELLO CARTACEO CONFORME A QUELLO APPROVATO DALL'AGENZIA

TERMINE TRASMISSIONE TELEMATICA

MODELLO 730	07/07/2015
UNICO PERSONE FISICHE SENZA PARTITA IVA	30/09/2015
ALTRI SOGGETTI IRPEF	30/09/2015
SOGGETTI IRES	30/09/2015
= ENTRO 9° MESE SUCCESSIVO	
MODELLO IRAP	30/09/2015
= ENTRO 9° MESE SUCCESSIVO	
770 SEMPLIFICATO	31/07/2015
770 ORDINARIO	31/07/2015
IVA AUTONOMA	30/09/2015

TERMINI ORDINARI DI VERSAMENTO

SOGGETTI	TERMINE
PERSONE FISICHE	16/06/2015
SOCIETA' DI PERSONE	17/06/2015 CON MAGGIORAZIONE
SOCIETA' DI CAPITALI (APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO 120 GIORNI)	 ENTRO GIORNO 16 DEL 6° MESE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DEL 7° MESE CON MAGGIORAZIONE
SOCIETA' DI CAPITALI (APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO 180 GIORNI)	 ENTRO GIORNO 16 DEL 7° MESE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL'8° MESE CON MAGGIORAZIONE

POSSIBILE PROROGA DEI VERSAMENTI

POICHE' GLI STUDI DI SETTORE NON SONO ANCORA DEFINITIVI (RILASCIO VERSIONE BETA LUNEDI' 18.5.2015, MODELLI ANCORA IN BOZZA)

SI ATTENDE PROSSIMA PUBBLICAZIONE DEL DPCM
CON IL QUALE POTREBBERO ESSERE PROROGATI
DI 20 GIORNI
TUTTI I VERSAMENTI DEI SOGGETTI
PER I QUALI SONO PREVISTI GLI STUDI SETTORE

COMUNICATO STAMPA MEF 13/06/2013 N. 94
TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI DAGLI STUDI ANCHE SE CON CAUSE DI ESCLUSIONE O
INAPPLICABILITA'

TUTTI I SOGGETTI COLLEGATI (SOCI/ECC.)

COMPRESO I MINIMI

TUTTE LE IMPOSTE (IVIE/ECC.)

PROROGA TERMINI SCADENTI AD AGOSTO

NORMA A REGIME ART. 3-QUATER DL 16/2012

TUTTI GLI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI SCADENTI TRA 01/08 E 20/08

POSSONO ESSERE EFFETTUATI
ENTRO IL 20 AGOSTO

SENZA ALCUNA PENALITA'

LE DICHIARAZIONI PER LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

DETERMINAZIONE REDDITO DI PERIODO PERIODO DI IMPOSTA

ART. 7 TUIR SOGGETTI IRPEF

PERIODO DI IMPOSTA = ANNO SOLARE

ART. 76 TUIR SOGGETTI IRES

Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare.

COMPONENTI DI REDDITO DA RAGGUAGLIARE ART. 110 CO 5 TUIR

SE L'ESERCIZIO HA DURATA DIVERSA DA DODICI MESI OCCORRE RAGGUAGLIARE

- PROVENTI IMMOBILIARI DA CESPITI TASSATI SU BASE CATASTALE (ART. 90)
- QUOTE DI AMMORTAMENTO (ART. 102 CO 1)
- SPESE DI MANUTENZIONE (ART. 102 CO 6)
- QUOTE DI AMMORTAMENTO BENI DEVOLVIBILI (ART. 104)
- SVALUTAZIONE CREDITI (ART. 107)

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI FISCALI PERIODICHE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

- COMUNICAZIONE ANNUALE IVA
- DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
- DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI
- DICHIARAZIONE ANNUALE IRAP
- DICHIARAZIONI SOSTITUTI DI IMPOSTA

OPERAZIONI STRAORDINARIE

DATA EFFETTO OPERAZIONE

IL GIORNO IN CUI SI PRODUCE L'EFFICACIA CIVILISTICA /FISCALE DELL'OPERAZIONE

COSTITUISCE IL PRIMO GIORNO
DEL PERIODO D'IMPOSTA
POST OPERAZIONE STRAORDINARIA

DATA DI EFFETTO DELL'OPERAZIONE

CONFERIMENTO IN S.C.	DATA DI ISCRIZIONE A
	REGISTRO IMPRESE
CONFERIMENTO IN S.P.	DATA DELIBERA
TRASFORMAZIONE	DATA DI ISCRIZIONE A
	REGISTRO IMPRESE
LIQUIDAZIONE S.C.	DATA DI ISCRIZIONE A
	REGISTRO IMPRESE
LIQUIDAZIONE S.P.	DATA DELIBERA
LIQUIDAZIONE DITTA INDIV.	DATA INDICATA NELLA
	VARIAZIONE IVA
FUSIONE	DATA DELL'ULTIMA ISCRIZIONE
SCISSIONE	A REGISTRO IMPRESE
	DELL'ATTO

VARIAZIONE DATA EFFETTO DELL'OPERAZIONE

ATTENZIONE PER EVITARE PROBLEMI DI

- CONTABILITA'
- DETERMINAZIONE REDDITO DI PERIODO

IN TALUNI CASI POTREBBE ESSERE OPPORTUNO POSTADATARE L'OPERAZIONE A FINE MESE

La decorrenza della fusione

Gli effetti della fusione, decorrono dall'ultimo giorno del mese dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso i competenti uffici del Registro delle Imprese.

MODELLI NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

DICHIARAZIONE IVA/MODELLO 770

SEMPRE MODELLO E TERMINE ANNUALE,
TENENDO CONTO DELLA CONTINUAZIONE O MENO DEL DANTE CAUSA

DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP OGNI PERIODO E' AUTONOMO

IN LINEA DI MASSIMA
VENGONO A CREARSI DUE PERIODI D'IMPOSTA SEPARATI

1° PERIODO DA INIZIO ESERCIZIO A GIORNO PRECEDENTE L'EFFETTO

2° PERIODO DAL GIORNO DI EFFETTO DELL'OPERAZIONE FINO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

PER REDDITI E IRAP
LA TRASMISSIONE DELLA SINGOLA DICHIARAZIONE
VA EFFETTUATA
ENTRO IL 9° MESE SUCCESSIVO AL PERIODO DI IMPOSTA

COMUNICAZIONE ANNUALE IVA

LE COMUNICAZIONI ANNUALI IVA VANNO SEMPRE PRESENTATE SEPARATAMENTE (SALVO CHE PER TRASFORMAZIONE)

IN PRATICA UNA COMUNICAZIONE PER OGNI PARTITA IVA

DICHIARAZIONE IVA ART. 35 DPR 633/1972 + ISTRUZIONI

OPERAZIONE	SITUAZIONE DEL DANTE CAUSA	OBBLIGO
CONFERIMENTO	SI ESTINGUE	UNICA DICHIARAZIONE 2 INTERCALARI
TRASFORMAZIONE	NON SI ESTINGUE	UNICA DICHIARAZIONE
FUSIONE SCISSIONE	SI ESTINGUE	UNICA DICHIARAZIONE INTERCALARE PER CIASCUN PARTECIPANTE
	NON SI ESTINGUE	DICHIARAZIONI SEPARATE
DONAZIONE	SI ESTINGUE	UNICA DICHIARAZIONE INTERCALARE PER CIASCUN PARTECIPANTE
	NON SI ESTINGUE	DICHIARAZIONI SEPARATE
SUCCESSIONE	SI ESTINGUE	UNICA DICHIARAZIONE 2 INTERCALARI

DICHIARAZIONE REDDITI/IRAP

SOGGETTI IRES	SOGGETTI IRPEF		
	PERSONE FISICHE	SOCIETA' PERSONE	
REGOLA DEL 31/12			
	I REDDITI DEL PERIODO	I REDDITI E GLI IMPONIBILI	
PERIODO SENZA 31/12 =	D'IMPOSTA VANNO	DEL 1° PERIODO VANNO	
VECCHIO MODELLO	SEMPRE SUL MODELLO	DICHIARATI SEMPRE SUL	
	RELATIVO ALL'ANNO	PRECEDENTE MODELLO	
PERIODO CON 31/12 =	SOLARE DI RIFERIMENTO	(NON PIU' SULL'ULTIMO	
NUOVO MODELLO		MODELLO DISPONIBILE)	
	ANCHE SE PERIODO CESSA		
	PRIMA DEL 31/12	I REDDITI E GLI IMPONIBILI	
		DEL 2° PERIODO VANNO	
		DICHIARATI SEMPRE SUL	
		MODELLO ANNUALE DI	
		RIFERIMENTO	

MODELLO 770

OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE NON COMPORTANO ESTINZIONE DEL SOSTITUTO	OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE COMPORTANO ESTINZIONE DEL SOSTITUTO CON PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE COMPORTANO ESTINZIONE DEL SOSTITUTO SENZA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
OGNI SOSTITUTO PRESENTA IL SUO MODELLO	L'AVENTE CAUSA PRESENTA UNICO MODELLO COMPRENDENDO ANCHE I DATI DEL DANTE CAUSA	OGNI SOSTITUTO PRESENTA IL SUO MODELLO

ATTENZIONE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO POTREBBE RISULTARE UTILE CONSULTARE



Consiglio Nazionale dell'Ordine

GLI APPROFONDIMENTI N.5 del 20.12.2010

Aggiornato al 01.12.2011



Trasferimento d'azienda con conseguenze interne ed esterne

Guido Berardo e Vito Dulcamare

OBBLIGO DI VERSAMENTO SALDO E ACCONTI.1 ART. 17 DPR 435/2001

REGOLE GENERALI PER SOCIETA' DI PERSONE

- VERSANO IL SALDO ENTRO IL 16/6 (SALVO PROROGHE) DELL'ANNO IN CUI DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
- IN CASO DI PERIODO DIVERSO DALL'ANNO SOLARE, VERSANO IL SALDO ENTRO IL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SCADE IL TERMINE PER TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE (ERA ENTRO 16/6 DELL'ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE)
- VERSANO IL PRIMO ACCONTO ENTRO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO RELATIVO AL PERIODO PRECEDENTE
- VERSANO IL SECONDO ACCONTO ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE DELL'ANNO CUI SI RIFERISCE L'ACCONTO

ESEMPIO 1

TRASFORMAZIONE DI UNA SNC IN SRL CON EFFETTO 15/03/2014 PERIODO 01/01/2014 – 14/03/2014 TERMINE PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 31/12/2014

PERIODO ANTE TRASFORMAZIONE		PERIODO PO	OST TRASF.	
IRAP	IRAP	IRAP	IRAP	IRES
SALDO 2013	1° ACCONTO 2014	SALDO 2014	2° ACCONTO 2014 NO	ACCONTO
16/06/2014	NO	PRIMA 16/06/2014	11° MESE DOPO NOVEMBRE	NO TRATTASI 1° PERIODO
		ORA 16/01/2015	MA E' OPPORTUNO VERSARLO	

ESEMPIO 2

TRASFORMAZIONE DI UNA SNC IN SRL CON EFFETTO 15/04/2014 PERIODO 01/01/2014 – 14/04/2014 TERMINE PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 31/01/2015

PERIODO ANTE TR	RASFORMAZIONE	PERIODO PO	OST TRASF.	
IRAP	IRAP	IRAP	IRAP	IRES
SALDO 2013	1° ACCONTO 2014	SALDO 2014	2° ACCONTO 2014	ACCONTO
			NO	
	NO	PRIMA	11° MESE DOPO	NO
16/06/2014	IN QUANTO ALLA	16/06/2015	NOVEMBRE	TRATTASI
	DATA DEL			1° PERIODO
	VERSAMENTO	ORA	MA E'	
	16/06/2015	16/02/2015	OPPORTUNO	
	LA SOCIETA' NON		VERSARLO	
	ESISTE PIU'			
	(PRINCIPIO			
	ESISTENZA IN			
	VITA)			

OBBLIGO DI VERSAMENTO SALDO E ACCONTI.2 ART. 17 DPR 435/2001

REGOLE GENERALI PER SOCIETA' DI CAPITALI

- VERSANO IL SALDO ENTRO IL GIORNO 16 DEL SESTO MESE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DEL PERIODO D'IMPOSTA
- VERSANO IL PRIMO ACCONTO ENTRO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO RELATIVO AL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE
- VERSANO IL SECONDO ACCONTO ENTRO L'UNDICESIMO MESE DEL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE L'ACCONTO

NON E' VARIATO NULLA

CASI PARTICOLARI DI LIQUIDAZIONE

SOCIETA' DI PERSONE

SCIOGLIMENTO SENZA PROCEDIMENTO FORMALE DI LIQUIDAZIONE

CIRC. 48/E/2002 - 50/E/2002 - 101/E/2000

PRESENTAZIONE IN TERMINE FISSO = ALLA SCADENZA ORDINARIA

LIQUIDAZIONE DITTA INDIVIDUALE

RIS. 04/02/2009 N. 31/E

IL PERIODO ANTE LIQUIDAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATO
NEL TERMINE DI 9 MESI

PRATICAMENTE SOLO UNICO CON QUADRO RG O RF

LA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE AVVIENE CON LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE
CONTENENTE ANCHE
IL QUADRO RELATIVO AL PERIODO DATA DI LIQUIDAZIONE – 31/12

FALLIMENTO

ARTT. 5 E 8 DPR 322/98

REDDITO DA 1/1 A DATA NOMINA

TELEMATICA = ENTRO 9° MESE SUCCESSIVO

• <u>REDDITI/IRAP FINALE</u>

TELEMATICA = ENTRO 9° MESE DALLA CHIUSURA

• <u>IVA ANNO SOLARE PRECEDENTE (SE NON SCADUTA)</u>

NEI TERMINI ORDINARI E CON LE MODALITA' ORDINARIE SE LA NOMINA E' PRECEDENTE ALLA SCADENZA

ENTRO QUATTRO MESI DALLA NOMINA SE QUEST'ULTIMO TERMINE SCADE SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA ORDINARIA

IVA 1/1 – DATA FALLIMENTO
ENTRO QUATTRO MESI DALLA NOMINA
(APPOSITA DICHIARAZIONE PER EVENTUALE INSINUAZIONE)

LE NOVITA' GENERALI PER LE PERSONE FISICHE

FRONTESPIZIO

DOPO ART. 8 D.LGS. 175/2014

E' STATO ELIMINATO IL RIFERIMENTO AL DOMICILIO AL 31/12

DELL'ANNO DI RIFERIMENTO (PER UNICO 2015 = 31/12/2014)

PER SEMPLIFICARE L'OPERATIVITA' DEI SOSTITUTI

PER IL CALCOLO DELLE RITENUTE DELLE ADDIZIONALI COMUNALI

RESIDENZA	Comune		Provincia (sigla)	Ca.p.	Codice comune
ANAGRAFICA					
Da compilare solo se variata dal 1/1/2014 alla data di presentazione della dichiarazione	Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo			Numero civico	
	Frazione	Data della variazion	e Domicilio	Diel	iarazione
		giorno mese	e Domicilio anno fiscale diverso dalla residenza	, pres	entata per rima volta 2
TELEFONO		Cellulare	Indirizzo di posta elettronica		
E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	prefisso numero				
DOMICILIO FISCALE	Comune			Provincia (sigla)	Codice comune
AL 01/01/2014					
DOMICILIO FISCALE	Comune			Provincia (sigla)	Codice comune
AL 01/01/2015					

FRONTESPIZIO

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF	Partito politico
per scegliere FIRMARE nel riquadro ed indicare nella casella SOLO IL CODICE corrispondente	CODICE FIRMA
al partito prescelto	In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

INTRODOTTO DALL'ART. 4 DEL D.L. 149/2013

DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONI

ART. 1 CO 47 LEGGE 190/2014

PRECEDENTE NORMA
FINO AL 31/12/2014
50%

2015 = 40%

LIMITE 96.000

(SALVO ULTERIORI PROROGHE)

DAL 2016
SI APPLICA ART 16-BIS TUIR
DETRAZIONE 36% SUL LIMITE DI
48.000

NUOVA NORMA

FINO AL 31/12/2015 50%

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI

ART. 1 CO 42 LEGGE 190/2014

PRECEDENTE NORMA

NUOVA NORMA

FINO AL 31/12/2014 50%

FINO AL 31/12/2015 50%

LIMITE 10.000

LIMITE 10.000

INDIPENDENTEMENTE

DALL'AMMONTARE

DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

INDIPENDENTEMENTE
DALL'AMMONTARE
DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

MISURE ANTISISMICHE

ART. 1 CO 47 LEGGE 190/2014

PRECEDENTE NORMA

NUOVA NORMA

FINO AL 31/12/2014 65%

FINO AL 31/12/2015 65%

(INTERVENTI FINALIZZATI
ALL'ADOZIONE DI MISURE
ANTISISMICHE PER ABITAZIONI O
IMMOBILI PRODUTTIVI)

DETRAZIONE ECOBONUS E CONDOMINIALI

ART. 1 CO 47 LEGGE 190/2014

D	R	F		F		F	Λ	17	ſΕ
Г	П	┗'	L	_	u	ь	17		_

NUOVA NORMA

DAL 06/06/2013 FINO AL 31/12/2014 65% (ANTE = 55%)

FINO AL 31/12/2015 65%

2015 = 50%

RISPARMIO ENERGETICO ART. 12 D.LGS. 175/2014

IN CASO DI LAVORI ULTRANNUALI PER DETRAZIONE DI RISPARMIO ENERGETICO

E' ABROGATO L'OBBLIGO DI INVIARE
ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE DI CIASCUN PERIODO D'IMPOSTA
APPOSITA COMUNICAZIONE
CON L'INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE
NEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE

N CASO DI MANCATA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE SPETTAVA COMUNQUE LA DETRAZIONE

MA SI APPLICAVA LA SANZIONE DA 258 A 2.065

CIRC. 30/12/2014 N. 31/E PAR. 4
SI APPLICA FAVOR REI NEI CASI DI SANZIONI NON ANCORA DIVENUTE DEFINITIVE

CREDITO D'IMPOSTA PER LA CULTURA

ART. 1 DL 83/2014

(DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO)

SOSPENDE PER 3 PERIODI D'IMPOSTA PARTE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA CULTURA EX

- ART. 15 TUIR (PERSONE FISICHE)
- ART 101 TUIR (REDDITO IMPRESA)

PREVEDENDO L'APPLICAZIONE DI UN

CREDITO D'IMPOSTA (ART BONUS)

(SUBORDINATO A TRACCIABILITA')

ART BONUS PER PERSONE FISICHE

AGEVOLAZIONE SOSPESA	NUOVA AGEVOLAZIONE CREDITO IMPOSTA							
DETRAZIONE 19%								
	65%	50%						
	PER EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2014 E 2015	PER EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2016						
		DEL REDDITO NIBILE						

UTILIZZO DELL'ART BONUS

TRE QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO

CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE

TITOLARI REDDITO D'IMPRESA

DIRETTAMENTE NELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

IN COMPENSAZIONE SU F 24

SENZA ALCUN LIMITE

E SENZA RISPETTO DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN CASO DI RUOLI SCADUTI

<u>AFFRANCAMENTO</u>

PARTECIPAZIONI

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta		Imposta versata		Imposta da versare	Rateizz	azione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002	T105	,00,	2	3	,00	4	,00	5	,00		7
e successive modificazioni	T106	,00			,00		,00		,00		

TERRENI

Sez. X - Rivalutazione			Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L.	RM20	1 ,00	,00	,00	,00	5	6
n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RM21	,00	,00	,00	,00		
successive modificazioni	RM22	,00	,00	,00,	,00		

SI TRATTA DELLA RIVALUTAZIONE

EFFETTUATA ENTRO IL 30/06/2014

PER BENI POSSEDUTI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2014

AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI E TERRENI CIRC. 15/02/2013 N. 1/E

L'OMESSA INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO
DELL'AVVENUTO AFFRANCAMENTO
COSTITUISCE VIOLAZIONE FORMALE
(SANZIONE DA 258 A 2.065)

L'AFFRANCAMENTO SI INTENDE PERFEZIONATO
CON IL VERSAMENTO DELL'UNICA O PRIMA RATA

AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI AL 30/06/2014

ART. 3 DL 66/2014 (CIRC. 27/06/2014 N. 19/E)

AUMENTANO DAL 20% AL 26%
RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SU
INTERESSI/PREMI E
OGNI ALTRO PROVENTO ASSIMILATO

RESTA FERMA AL 12,50%

LA TASSAZIONE DEGLI INTERESSI E PROVENTI DERIVANTI DA TITOLI EMESSI
DALLO STATO E DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

LA NUOVA ALIQUOTA DEL 26% SI APPLICA ANCHE ALLE PLUSVALENZE DA CESSIONI DI PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

AFFRANCAMENTO PLUSVALENZE LATENTI PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

ART. 3 CO 15/ART. 14 DL 66/2014

PER RIDURRE L'IMPATTO DELLA NUOVA TASSAZIONE LE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014

POTEVANO ESSERE AFFRANCATE MEDIANTE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL

20%

ENTRO IL 16/11/2014

SECONDO LE NORME CONTENUTE NEL D.M. FINANZE 13/12/2011

Guido Berardo e Vito Dulcamare

AFFRANCAMENTO PLUSVALENZE LATENTI PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

OVE SI SIA PROCEDUTO ALL'AFFRANCAMENTO DEVE ESSERE INDICATO NEL QUADRO RT

SEZIONE I	RT1	Totale dei corrispettivi	,00								
Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva	RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato) (costo affrancato ²)	,00								
del 20%	RT3	Plusvalenze (RT1 - RT2 col. 3) (ovvero Minusvalenze 1 ,00)	,00								
	RT4	Eccedenza minusvalenze (anni prec. 1 ,00 Sez. II 2 ,00 Affranc. 3 ,00)	,00								
	RT5 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ,00)										
	RT6	Differenza (RT3 col. 2 – RT4 col. 4 – RT5 col. 2)	,00,								
	RT7	Imposta sostitutiva (20% dell'importo di rigo RT6)	,00								
	RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	,00								
	RT9	Plusvalenza non reinvestita (start up) 1 ,00 Imposta rideterminata start up	,00								
	RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	,00,								

LE NOVITA' IN MATERIA DI VISTO DI CONFORMITA'

VISTO DI CONFORMITA'

OBBLIGO
PER RIMBORSI (SALVO POLIZZA) E
COMPENSAZIONI SUPERIORI A 15.000 EURO
SOLO PER RIMBORSI SUPERIORI A 15.000
SEMPRE
SOLO PER COMPENSAZIONI SUPERIORI A
15.000 EURO PER CIASCUNA IMPOSTA
O CIASCUNA ADDIZIONALE
VA INDICATO SE IL VISTO SI RIFERISCE AI
REDDITI, ALL'IVA O AD ENTRAMBI
SOLO PER COMPENSAZIONI SUPERIORI A
15.000 EURO DI RITENUTE A CREDITO

RILASCIO DEL VISTO SUL MODELLO UNICO

LA NUOVA CASELLA SERVE SOLO NELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA PER INDICARE SE IL VISTO

RIGUARDA SIA I REDDITI CHE L'IVA O ENTRAMBI

- CODICE 1 = RIGUARDA SOLO REDDITI
- CODICE 2 = RIGUARDA SOLO IVA
- CODICE 3 = RIGUARDA ENTRAMBI

VISTO DI CONFORMITÀ	Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'ar	isto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA												
Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.												
	Codice fiscale del professionista	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997	O DEL PROFESSIONISTA											

ATTESTAZIONE DEL REVISORE CONTABILE

IN UNICO SC 2014


ERA SUFFICIENTE BARRARE LA CASELLA PER ATTESTARE L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

FIRMA DELLA	Il sottoscrit	to attesta e	attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):																
DICHIARAZIONE	RF RI	RK R	M RN	PN	RO	RQ	RS	RJ	RU	RV	RX	RZ	FC	TR	CE	TN	GN	GC	
	N. moduli IVA	٨																	
					Invio a	vviso te	elematic	o all'int	ermedic	ario	Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario								
			- h	7															
	Situazioni p	articolari	Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE														
Attestazione																			
	Soggetto	Codice fisca	e																
									FIRMA										
	Soggetto	Codice fisca	e																
									FIRMA										
	Soggetto	Codice fisca	e																
									FIRMA										

ATTESTAZIONE DEL REVISORE CONTABILE

IN UNICO 2015

SI RICHIEDE UNA SPECIFICA FIRMA DA PARTE DI CIASCUN REVISORE



RIEPILOGO SOGGETTI CHE POSSONO APPORRE VISTO

	PROFESSIONISTI	SOGGETTI CHE	CAF
		ESERCITANO	
		CONTROLLO CONTABILE	
SOGGETTO CHE	SINGOLO	SOGGETTI CHE	CAF
RILASCIA VISTO	PROFESSIONISTA	ESERCITANO IL	
	(ANCHE NEL CASO DI	CONTROLLO CONTABILE	
	STUDIO ASSOC.)	(TUTTI I SINDACI)	
PREVENTIVA	SI	NO	NO
COMUNICAZIONE ALLA			
DRE			
POLIZZA ASSICURATIVA	SI	NO	SI
			ESCLUSE
SOGGETTI NEI CUI	TUTTI	CONTRIBUENTI PER I	SOCIETA CAPITALI
CONFRONTI E'		QUALI E' ESERCITATO IL	OBBLIGATE AL COLLEGIO
POSSIBILE RILASCIARE		CONTROLLO CONTABILE	SINDACALE
VISTO		EX ART. 2409-BIS	E SOCIETA' CUI NON SI
			APPLICANO STUDI DI
			SETTORE

POLIZZA ASSICURATIVA POST CIRC 26/02/2015 N. 7/E

LA CIRCOLARE HA PRECISATO CHE

- 1. IL LIMITE DEI 3 MILIONI DI EURO VALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI VISTI
- 2. L'ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO DEVE ESSERE EFFETTUATO PRIMA DI APPORRE IL VISTO IN QUANTO LA NORMA E' ENTRATA IN VIGORE IL 13/12/2014, ANCHE SE NON E' ANCORA SCADUTO IL TERMINE PER IL RINNOVO ANNUALE
- 3. LA PARTICOLARE CLAUSOLA DI RESPONSABILITA' VALE SOLO PER CHI INTENDE APPORRE VISTO DI CONFORMITA' SUL MODELLO 730

LE NOVITA' E LE CONFERME PER LE IMPRESE, PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI COMODO

NOVITA' PRINCIPI CONTABILI OIC

ATTENZIONE

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC

APPLICABILI GIA'

NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

PRESENTANO UNA SERIE DI NOVITA'

CON INDUBBI

RIFLESSI

ANCHE SULLA DETERMINAZIONE

DEL REDDITO D'IMPRESA

PASSAGGIO DA/VERSO REGIME MINIMI/FORFAIT /SEMPLIFICATI

IL MODELLO UNICO 2015 POTREBBE ESSERE QUELLO IN CUI RILEVARE IL PASSAGGIO DA UN REGIME ALL'ALTRO

FATTISPECIE DI PASSAGGIO

REGIME 2014	REGIME 2015	OPERAZIONI
MINIMO	FORFAIT	NULLA
MINIMO	ORDINARIO	NEL 2016 PER 2015 RETTIFICA IVA RILEVANZA COSTI E RICAVI
SEMPLIFICATO	FORFAIT	NEL 2015 PER 2014 RETTIFICA IVA RILEVANZA COSTI E RICAVI
REGIME 2013	REGIME 2014	OPERAZIONI
MINIMO	ORDINARIO	NEL 2015 PER 2014 RETTIFICA IVA RILEVANZA COSTI E RICAVI

PRESUPPOSTI ACCESSO AL REGIME FORFAIT ART. 1 CO 54 LEGGE 190/2014

CON RIFERIMENTO ALL'ANNO PRECEDENTE

- A) NON AVER SUPERATO IL LIMITE DEI RICAVI O COMPENSI
- B) AVERE SOSTENUTO SPESE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORI A 5.000 € LORDI PER LAVORO DIPENDENTE, COLLABORAZIONI LAVORO A PROGETTO, LAVORO ACCESSORIO, BORSE DI STUDIO E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
- C) COSTO COMPLESSIVO LORDO DEI BENI STRUMENTALI, ALLA FINE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, NON SUPERIORE A 20.000 €
- D) PREVALENZA DEI REDDITI DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO RISPETTO AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO TRA REGIMI DI DETRAIBILITA'

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA IN CASO DI MUTAMENTO DI REGIMI ART. 19-BIS 2 CO 3 DPR 633/72

LA RETTIFICA RIGUARDA BENI E SERVIZI CHE NON HANNO ANCORA PERSO LA LORO UTILITA'

PER I BENI AMMORTIZZABILI LA DURATA DELL'UTILITA' E' PRESUNTA DALLA NORMA

- BENI IMMOBILI: LA RETTIFICA VA FATTA SE NON SONO TRASCORSI DIECI ANNI DALL'ACQUISTO O DALLA ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE
- ALTRI BENI AMMORTIZZABILI: LA RETTIFICA VA FATTA SE NON SONO TRASCORSI QUATTRO ANNI DALLA LORO ENTRATA IN FUNZIONE
- ALTRI BENI E SERVIZI: LA RETTIFICA VA FATTA SE NON SONO STATI ANCORA CEDUTI O UTILIZZATI

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO TRA REGIMI DI DETRAIBILITA'

ATTENZIONE

IN CASO DI MUTAMENTO DI REGIMI ART. 19-BIS 2 CO 3 DPR 633/72

LA RETTIFICA NON DEVE ESSERE EFFETTUATA

- PER I BENI AMMORTIZZABILI DI COSTO UNITARIO NON SUPERIORE A 516,46 EURO
- PER I BENI IL CUI COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO E' SUPERIORE AL 25%

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA ORDINARIO A FORFETARIO

ESEMPIO RETTIFICA

- 2014 = REGIME ORDINARIO IVA
- ACQUISTO BENI PER 10.000 + IVA 2.200
- RIMANENZA BENI AL 31/12/2014

3.000

- 2015 PASSAGGIO AL REGIME FORFETARIO
- NELLA DICHIARAZIONE IVA DEL 2014 RETTIFICA A DEBITO PER L'IVA A PARI A 660 SULLE RIMANENZE

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA ORDINARIO A FORFETARIO

ART. 1 CO 62/63 LEGGE 190/2014

L'ULTIMA DICHIARAZIONE IVA (2014 SE IL PASSAGGIO AVVIENE IL 1° GENNAIO 2015) IN REGIME ORDINARIO COMPRENDE

- IVA DA RETTIFICA
- IVA NON ANCORA ESIGIBILE (ANCHE PER REGIME DI CASSA)
- IVA DA DETRARRE NON ANCORA PAGATA (PER REGIME DI CASSA)

L'EVENTUALE CREDITO PUO' ESSERE

- CHIESTO A RIMBORSO
- UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE

Guido Berardo e Vito Dulcamare

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA ORDINARIO A FORFETARIO

ATTENZIONE NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE OCCORRE INDICARE SE SI TRATTA DI

ULTIMA DICHIARAZIONE IVA IN REGIME ORDINARIO

(2014 SE IL PASSAGGIO AVVIENE IL 1° GENNAIO 2015)

Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA MINIMO A ORDINARIO

NELLA PRIMA DICHIARAZIONE IVA (2014 SE 2013 MINIMO) IN REGIME ORDINARIO

EFFETTUARE LA RETTIFICA IVA
RELATIVA AI BENI ANCORA NON UTILIZZATI
PER I QUALI L'IVA
NON E' STATA DETRATTA
NEL CORSO DEL REGIME DEI MINIMI

APPLICAZIONE IVA IN CASO DI PASSAGGIO DA MINIMO A ORDINARIO

ESEMPIO RETTIFICA

- 2013 = REGIME MINIMO
- ACQUISTO BENI PER 10.000 + IVA 2.200
- RIMANENZA BENI AL 31/12/2013

3.000

- 2014 RIENTRA NEL REGIME ORDINARIO
- NELLA DICHIARAZIONE IVA DEL 2014 RETTIFICA A CREDITO PER L'IVA A PARI A 660 SULLE RIMANENZE

DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEL CASO DI PASSAGGIO DA UN REGIME ALL'ALTRO

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO OCCORRE EVITARE					
Componenti po	sitivi di reddito	Componenti negativi di reddito			
il salto di la doppia imposta tassazione		la mancata deduzione	la doppia deduzione		

IN MODO CHE OGNI COMPONENTE DI REDDITO RILEVI UNA SOLA VOLTA

ENTRATA NEL REGIME FORFETARIO

ESEMPIO 1

- AGENTE COMMERCIO SEMPLIFICATO NEL 2014
- DICHIARA PER COMPETENZA PROVVIGIONI DI 2.000
- REGIME FORFETARIO NEL 2015
- INCASSO FATTURA NEL 2015 PER 2.000 SENZA IVA
- LA FATTURA NON VA DICHIARATA NEL 2015 IN QUANTO DI COMPETENZA DEL 2014

ENTRATA NEL REGIME FORFETARIO

ESEMPIO 2

- COMMERCIANTE
- SEMPLIFICATO NEL 2014 E FORFETARIO NEL 2015
- NEL 2014 INCASSA UNA FATTURA DI ACCONTO PER 5.000
- NEL 2015 CONSEGNA LE MERCI PER UN VALORE DI 8.000
- NEL 2015 INCASSA UNA FATTURA DI SALDO PER 3.000
- LA FATTURA DI ACCONTO VA DICHIARATA NEL 2015 IN QUANTO NON DICHIARATA PER IL 2014 (COMPETENZA DELLA VENDITA E' 2015)

ENTRATA NEL REGIME FORFETARIO

ESEMPIO 3

BENI AMMORTIZZABILI ACQUISTATI PRIMA DEL REGIME

 LA DETERMINAZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DEL COSTO NON AMMORTIZZATO DEL BENE AL MOMENTO DELL'ENTRATA NEL REGIME FORFETARIO

ESEMPIO

•	COSTO BENE	5.000
	COSTO DEINE	5.0

- FONDO AMMORTAMENTO 31/12/2014 3.500
- REGIME FORFETARIO DAL 2015
- AMMORTAMENTO 2015 0

IL COSTO NON AMMORTIZZATO DI 1.500 RILEVERA' AI FINI DELL'AMMORTAMENTO DOPO L'USCITA DAL REGIME

Guido Berardo e Vito Dulcamare

TRATTAMENTO BENI AMMORTIZZABILI NEL PASSAGGIO TRA REGIMI

ACQUISTATI PRIMA
DELL'ENTRATA
IN REGIME FORFAIT

ACQUISTATI IN PENDENZA DEL REGIME MINIMI/FORFAIT

FERMANO IL PROCESSO DI AMMORTAMENTO CHE RIPRENDE DOPO L'USCITA DAL REGIME

HANNO COSTO FISCALE PARI A ZERO

AUMENTO RENDIMENTO ACE

ART. 1 CO 137/138 LEGGE 147/2013

IL RENDIMENTO NOZIONALE STABILITO AL 3% PER GLI ANNI 2011/2012/2013 E' AUMENTATO

2014 = 4%

2015 = 4,5%

2016 = 4,75%

AI FINI DEGLI ACCONTI SI TIENE CONTO DELLA % RELATIVA ALL'ANNO PRECEDENTE

ULTERIORI MODIFICHE ACE

ART. 19 DL 91/2014

CO 1 LETT A)

CO 1 LETT B)

AUMENTA DEL 40%

LA VARIAZIONE IN

AUMENTO

DETERMINATA IN CAPO
ALLE SOCIETA' QUOTATE

CONSENTE LA
TRASFORMAZIONE IN
CREDITO D'IMPOSTA
DELLE ECCEDENZE ACE
NON DEDOTTE

UTILIZZO ECCEDENZE ACE

ART. 19 DL 91/2014

E' MODIFICATO ART. 1 CO 4 DL 201/2011
IN MODO CHE - DAL 2014 - L'ECCEDENZA ACE

PUO' ESSERE RIPORTATA
IN AVANTI

PUO' ESSERE TRASFORMATA IN CREDITO IRAP

TRASFORMAZIONE ECCEDENZA ACE

ART. 19 DL 91/2014

L'ECCEDENZA ACE NON UTILIZZATA PER INCAPIENZA (AD ESEMPIO PER PERDITE FISCALI) PUO' ESSERE TRASFORMATA IN CREDITO IRAP

SULLA BASE DELLE ALIQUOTE
CHE SAREBBERO STATE APPLICATE
(A SECONDA SE SOGGETTI IRPEF O IRES)

IL CREDITO IRAP DEVE ESSERE UTILIZZATO
IN 5 QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO

TRASFORMAZIONE ECCEDENZA ACE


UNICO 2015

Deduzione per capitale investito proprio		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio 2,00	Incremento :	società quotata ,00	Rio 4	duzioni ,00	5	Differenza ,00
(ACE)				,	onio netto	Mino	or importo		Rendimento
	RS113			0	,00		,00	4% 8	,00,
				Codice fisca	le				mento attribuito
				9				10	,00
		Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendin	nenti totali	 Eccedenz in cre 	za trasformata edito IRAP	Ecced	enza riportabile
		11 ,00 (di	cui ¹² ,00	13	,00	14	,00	15	,00
	RS114	Robin tax		Eccedenz	za pregressa	Rendi	menti totali	Ecced	enza riportabile
					,00	2	,00	3	,00
	RS115	Maggiorazione società di co	omodo	Eccedenz	za pregressa	Rendi	menti totali	Ecced	enza riportabile
	KOT IO	Triaggiorazione società di co		1	,00	2	,00	3	,00

IMPORTO DELL'ECCEDENZA MATURATA NELL'ANNO E NON SCOMPUTATA IN RN TRASFORMATA IN CREDITO D'IMPOSTA IRAP

TRASFORMAZIONE ECCEDENZA ACE

IRAP 2015



IMPORTO DELL'ECCEDENZA MATURATA NELL'ANNO E NON SCOMPUTATA IN RN TRASFORMATA IN CREDITO D'IMPOSTA IRAP

Guido Berardo e Vito Dulcamare

CONTABILIZZAZIONE TRASFORMAZIONE ACE

ESEMPIO							
•ECCEDENZA ACE NON DED	OTTA	100.00	0				
•RENDIMENTO NOZIONALI	4%	4.00	00				
SE L'ECCEDENZA E' RIPORTATA							
DARE		AVERE					
CONTI	IMPORTO	CONTI	IMPORTO				
CREDITI PER IRES ANTICIPATA	1.100	IMPOSTE ANTICIPATE	1.100				
SE L'ECCEDENZA E' TRASFORMATA IN CREDITO IRAP							
CREDITI V/IRAP	1.100	SOPRAVVENIENZA ATTIVA NON TASSABILE	1.100				

DEDUCIBILITA' IMUART. 1 CO 715/716 LEGGE 147/2013

IMU SU FABBRICATI STRUMENTALI (PAGATA E RELATIVA A PERIODI DAL 2013) E' DEDUCIBILE DAL REDDITO IMPRESA/LAVORO AUTONOMO

2013 = NELLA MISURA DEL 30%

2014 = NELLA MISURA DEL 20%

RESTA INDEDUCIBILE AI FINI IRAP

DEDUCIBILITA' IMU ART. 1 CO 715/716 LEGGE 147/2013

ATTENZIONE

LA DEDUCIBILITA' DELL'IMU RIGUARDA SOLO GLI IMMOBILI STRUMENTALI UTILIZZATI EFFETTIVAMENTE PER L'ATTIVITA'

DEDUCIBILITA' COSTI VEICOLI

(DAL 2013)

TIPOLOGIA	LIMITE	LIMITE	%
	DI COSTO	DI NOLEGGIO	DEDUCIB.
UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE	NON		
COME STRUMENTALI	PREVISTO	NON PREVISTO	100%
AD USO PUBBLICO	PREVISIO		100%
IN USO PROMISCUO AI	NON		
DIPENDENTI PER DEL	PREVISTO	NON PREVISTO	
PERIODO D'IMPOSTA	PREVISIO		70%
AGENTI E RAPPRESENTANTI	€ 25.822,24	€ 3.615,20	
AGLINITE RAPPRESEIVIAINTI	€ 23.822,24	€ 3.013,20	80%
PROFESSIONISTI	€ 18.075,99	€ 3.615,20	20%
ALTRI VEICOLI AZIENDALI	€ 18.075,99	€ 3.615,20	20%

CONTRIBUENTI MINIMI DEDUCIBILITA' COSTI VEICOLI

CIRC. 21/12/2007 N. 73/E
SI APPLICA IL PRINCIPIO DI CASSA
EFFETTIVO SOSTENIMENTO COSTO NEL PERIODO
IVA NON DETRAIBILE E' COMPRESA NEL COSTO

CIRC. 28/01/2008 N. 7/E PAR. 5.1/5.2
I COSTI RELATIVI A BENI PROMISCUI (COMPRESO LEASING) RILEVANO SEMPRE AL
50% DELL'IMPORTO COMPRENSIVO IVA
AUTOVEICOLI
TELEFONINI

NON E' APPLICABILE IL LIMITE DEL COSTO PER I VEICOLI IL 50% VALE ANCHE PER AGENTI MINIMI

DEDUCIBILITA' AMMORTAMENTI VEICOLI

TIPOLOGIA	COSTO MASSIMO	AMMORTAMENTO			
	AMMORTIZZABILE	DEDUCIBILE			
AUTOVETTURE	18.075,99	3.615,20			
AUTOVETTURE AGENTI	25.822,84	20.658,27			
MOTOCICLI	4.131,66	826,33			
CICLOMOTORI	2.065,83	413,17			
IL COSTO AM	MORTIZZABILE COMPR	ENDE			
	COSTI ACCESSORI				
IVA	A NON DETRAIBILE				
NON	SUSSISTONO LIMITI				
PER I VEICOLI					
A USO PUBBLICO					
ESCLUSIVAMENTE STRUMENTALI					
IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI					

NUOVO CRITERIO GENERALE DI DEDUCIBILITA' DEL LEASING

PER CONTRATTI STIPULATI DA 28/04/2012

LA DEDUCIBILITA' NON E' PIU' VINCOLATA ALLA DURATA DEL CONTRATTO

MA AL PERIODO DI AMMORTAMENTO

DEDUCIBILITA' LEASING REDDITO D'IMPRESA

ART. 102 TUIR FINO 28/04/2012

la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.

ART. 102 TUIR FINO 31/12/2013

la deduzione è ammessa
per un periodo non
inferiore ai due terzi
del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente
stabilito nel predetto decreto;
in caso di beni immobili, qualora
l'applicazione della regola di cui al
periodo precedente determini un
risultato inferiore a undici anni
ovvero superiore a diciotto anni, la
deduzione è ammessa per un
periodo, rispettivamente, non
inferiore a undici anni ovvero pari
almeno a diciotto anni.

ART. 102 TUIR DA 01/01/2014

la deduzione è ammessa
per un periodo non
inferiore alla metà
del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente
stabilito nel predetto decreto;

in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.

BENI ART. 164 TUIR

(SALVO CHE PER BENI AD USO PROMISCUO AI DIPENDENTI)
PERIODO DEDUCIBILITA' = PERIODO AMMORTAMENTO

DEDUCIBILITA' LEASING REDDITO D'IMPRESA

ESEMPIO

LEASING ATTREZZATURE AMMORTAMENTO 20% (SENZA CONSIDERARE INTERESSI)

VECCHIO ART. 102

NUOVO ART. 102

DURATA CONTRATTO
MINIMO 40 MESI

POSSIBILE CONTRATTO
ANCHE INFERIORE A 40 MESI
ESEMPIO: 24 MESI
DEDUCIBILITA' IN 30 MESI

(2/3 DURATA AMMORTAMENTO 60 MESI)

(1/2 DURATA AMMORTAMENTO 60 MESI)

<u>DEDUCIBILITA' LEASING</u> CESPITI DIVERSI DA VEICOLI

IRPEF/IRES

(CANONI AL NETTO DEGLI INTERESSI)

CONTRATTO DURATA = 2 ANNI

PERIODO AMMORTAMENTO = 6 ANNI

PERIODO DEDUCIBILITA' = 1/2 DI 6 ANNI = 3 ANNI

•

- 1° ANNO = VAR. AUMENTO (IMPOSTE ANTICIPATE)
- 2° ANNO = VAR. AUMENTO (IMPOSTE ANTICIPATE)
- 3° ANNO = VAR. DIMINUZIONE + AMMORTAMENTO RISCATTO
- 4° ANNO = VAR. DIMINUZIONE + AMMORTAMENTO RISCATTO
- 5° ANNO = VAR. DIMINUZIONE + AMMORTAMENTO RISCATTO
- 6° ANNO = VAR. DIMINUZIONE + AMMORTAMENTO RISCATTO IRAP
- SECONDO LE REGOLE ORDINARIE IRAP

DEDUCIBILITA' LEASING DAL 2013 ESEMPIO VEICOLI

IRPEF/IRES

- (CANONI AL NETTO DEGLI INTERESSI)
- CONTRATTO DURATA = 2 ANNI
- PERIODO AMMORTAMENTO = 4 ANNI
- PERIODO DEDUCIBILITA' = 4 ANNI (NON 1/2)

•

- 1° ANNO = VAR. AUMENTO (IMPOSTE ANTICIPATE)
- 2° ANNO = VAR. AUMENTO (IMPOSTE ANTICIPATE)
- 3° ANNO = VAR. DIMINUZIONE + AMMORTAMENTO RISCATTO
- 4° ANNO = VAR. DIMINUZIONE + AMMORTAMENTO RISCATTO

<u>IRAP</u>

SECONDO LE REGOLE ORDINARIE IRAP

QUESTIONE

QUALE DEVE ESSERE IL TRATTAMENTO DEI CANONI NON DEDOTTI ?

ASSONIME

ASSILEA

I CANONI NON DEDOTTI VANNO AD INCREMENTARE IL COSTO FISCALE DEL CESPITE

IL COSTO FISCALE DEL CESPITE E'
SEMPRE RAPPRESENTATO DAL
VALORE DI RISCATTO
I CANONI VANNO DEDOTTI
EXTRACONTABILMENTE

CONFERMATO DALL'AGENZIA

NEL MODELLO UNICO VARIAZIONE IN AUMENTO CODICE 35

		1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00		
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00,		
RF31	Altre variazioni	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
KI J I	in aumento	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00		
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	37	,00

 codice 35, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR (per l'ammontare deducibile si vedano le istruzioni al codice 34 del rigo RF55 "Altre variazioni in diminuzione");

NEL MODELLO UNICO VARIAZIONE IN DIMINUZIONE CODICE 34

		1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00,		<u> </u>
		7	8	,00	9	10	,00,	11	12	,00,		
RF55	Altre variazioni in	13	14	,00	15	16	,00,	17	18	,00,		
KFJ	diminuzione	19	20	,00	21	22	,00,	23	24	,00,		
		25	26	,00	27	28	,00,	29	30	,00,		
		31	32	,00	33	34	,00,	35	36	,00,	37	,00

- codice 34, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d'imposta. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (non inferiore ai due terzi, per contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012) corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di beni immobili, la deduzione è ammessa:
 - per un periodo non inferiore a undici anni, ovvero pari almeno a diciotto anni, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore, rispettivamente, a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, per i contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2013;
 - per un periodo non inferiore a dodici anni, per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014.

RIEPILOGO DURATA CONTRATTI LEASING PER DEDUCIBILITA' FISCALE REDDITO D'IMPRESA

TIPOLOGIA BENE	CONTRATTI FINO AL	CONTRATTI DA		
	31/13/2013	01/01/2014		
	PERIODO DI AMMORT.			
BENI MOBILI				
VEICOLI AD USO PROMISCUO				
DIPENDENTI	2/3	1/2		
IMMOBILI	11 ANNI	12 ANNI		
	18 ANNI			
VEICOLI	1/1	1/1		

CESSIONE CONTRATTO LEASING ART. 88 TUIR

IN CASO DI CESSIONE IL VALORE NORMALE DEL BENE COSTITUISCE SOPRAVVENIENZA ATTIVA

CHE SIGNIFICA ?
CHE FINE FA IL PREZZO ?
E I CANONI A SCADERE ?

IN REALTA'

RIS. 08/08/2007 N. 212/E

- occorre previamente determinare il valore normale del bene, al netto dei canoni residui e del prezzo di riscatto attualizzati (ossia, del debito residuo in linea capitale "accollato" dal cessionario), che costituisce sopravvenienza attiva imponibile in capo al primo locatario, cedente il contratto;
- tale valore (costituente per il cessionario un costo sospeso) deve essere aggiunto al valore del bene che quest'ultimo iscriverà nell'attivo patrimoniale al momento del riscatto, andando a formare - unitamente a quest'ultimo - la base da prendere a riferimento ai fini dell'ammortamento;
- l'eventuale surplus (pari alla differenza tra corrispettivo pagato e valore normale "netto" del bene al momento della cessione) costituisce:
- 1. -per il cedente, un componente positivo di reddito imponibile in virtù del generale principio di derivazione di cui all'articolo 83 del TUIR;
- 2. per la società cessionaria, una spesa relativa a più esercizi, deducibile nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio lungo la residua durata del contratto (ex articolo 108, comma 3, del TUIR).

TRATTAMENTO CESSIONE/SUBENTRO LEASING

	CEDENTE	ACQUIRENTE
VALORE NORMALE NETTO	SOPRAVVENIENZA ATTIVA (art. 88 TUIR)	COSTO SOSPESO
ECCEDENZA	RICAVO	COSTO PLURIENNALE DA AMMORTIZZARE (RESIDUA DURATA)

COSTO SOSPESO

- •DA AMMORTIZZARE DAL PERIODO IN CUI E' EFFETTUATO IL RISCATTO (CON SCORPORO SE RELATIVO A IMMOBILE)
- •DA IMPUTARE PER INTERO A CONTO ECONOMICO NEL PERIODO IN CUI AVREBBE DOVUTO ESSERE EFFETTUATO IL RISCATTO

ESEMPIO

•	VALORE NORMALE BENE	70.000
•	RATE RESIDUE	25.000
•	RISCATTO	1.000
•	PREZZO	50.000
	CEDENTE	
•	VALORE NORMALE BENE	70.000
•	- RATE RESIDUE + RISCATTO	<u>26.000</u>
•	SOPRAVVENIENZE ATTIVA	44.000
•	- PREZZO	<u>50.000</u>
•	RICAVO ORDINARIO	6.000
	ACQUIRENTE	
•	VALORE NORMALE BENE	70.000
•	- RATE RESIDUE + RISCATTO	<u>26.000</u>
•	COSTO SOSPESO	44.000
•	- PREZZO	<u>50.000</u>
•	DIRITTO DI UTILIZZAZIONE DA AMMORTIZZARE	6.000

PERDITE SU CREDITI PER ELEMENTI CERTI E PRECISI

ART. 101 CO 5 TUIR

LE PERDITE SU CREDITI SONO DEDUCIBILI SE RISULTANO DA ELEMENTI CERTI E PRECISI 1.GLI ELEMENTI CERTI E PRECISI SUSSISTONO IN OGNI CASO QUANDO IL CREDITO SIA DI MODESTA ENTITÀ E SIA DECORSO UN PERIODO DI SEI MESI DALLA SCADENZA DI PAGAMENTO DEL CREDITO STESSO.

- 2.GLI ELEMENTI CERTI E PRECISI SUSSISTONO INOLTRE QUANDO IL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO È PRESCRITTO.
- 3.GLI ELEMENTI CERTI E PRECISI SUSSISTONO INOLTRE IN CASO DI CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO OPERATA IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI.

MODALITA' IMPUTAZIONE PERDITE SU CREDITI

RIMANE FERMO IL PRINCIPIO ART. 106 CO 2 TUIR

DELLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE

PER L'IMPORTO CHE ECCEDE

LE SVALUTAZIONI DEDOTTE IN PRECEDENZA

IN PRATICA
SI UTILIZZA PRIMA IL FONDO SVALUTAZIONE
IL RESIDUO VA A CONTO ECONOMICO

SENZA IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO
NESSUNA DEDUZIONE

VALUTAZIONE FISCALE DEI CREDITI

ART. 106 CO 1 TUIR

LE SVALUTAZIONI DEI CREDITI RISULTANTI IN BILANCIO – PER L'IMPORTO NON COPERTO DA GARANZIA ASSICURATIVA –

DERIVANTI DA RICAVI TIPICI (ART. 85 TUIR)

SONO DEDUCIBILI IN CIASCUN ESERCIZIO NEL LIMITE DELLO 0,50 % DEL VALORE NOMINALE O DI ACQUISTO DEGLI STESSI CREDITI

NEL PREDETTO LIMITE SI TIENE CONTO ANCHE DI ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI

DEDUZIONE MASSIMA DI SVALUTAZIONE

ART. 106 CO 1 TUIR

LA DEDUZIONE NON E' PIU' AMMESSA QUANDO L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SVALUTAZIONI E DEGLI ACCANTONAMENTI HA RAGGIUNTO IL 5% DEL VALORE NOMINALE

DEL COSTO DI ACQUISIZIONE

DEI CREDITI RISULTANTI IN BILANCIO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

AL NETTO DELLE PERDITE

LE PERDITE SU CREDITI

CANCELLAZIONE DEI CREDITI - OIC 15

LA CANCELLAZIONE DEL CREDITO DAL BILANCIO DEVE AVVENIRE QUANDO CONTEMPORANEAMENTE

- 1.SI ESTINGUONO I DIRITTI CONTRATTUALI SUI FLUSSI FINANZIARI
- 2.I DIRITTI CONTRATTUALI SUI FLUSSI FINANZIARI SI TRASFERISCONO A TERZI CON TUTTI I RISCHI INERENTI

OIC 15 CREDITI CANCELLAZIONE DEI CREDITI

OPERAZIONI CHE DANNO LUOGO ALLA CANCELLAZIONE

- FORFAITING
- DATIO IN SOLUTUM
- CONFERIMENTO
- •CESSIONE PRO SOLUTO
- CARTOLARIZZAZIONE

OPERAZIONI CHE NON DANNO LUOGO ALLA CANCELLAZIONE

- MANDATO ALL'INCASSO
- RICEVUTE BANCARIE
- PFGNO SU CREDITI
- •CESSIONI A TITOLO DIGARANZIA
- •CESSIONI PRO SOLVENDO
- •CARTOLARIZZAZIONE CHE NON TRASFERISCE TUTTI I RISCHI

OIC 15 CREDITI

CANCELLAZIONE DEI CREDITI

PERTANTO
SI = CESSIONE PRO SOLUTO
NO CESSIONE PRO SOLVENDO

CESSIONE PRO SOLVENDO

IL CREDITO RIMANE ISCRITTO IN BILANCIO

SI ISCRIVE IL DEBITO PARI

AL CORRISPETTIVO PATTUITO

LA DIFFERENZA FRA I DUE VALORI VIENE RILEVATA COME INTERESSE PASSIVO

RIEPILOGO: I CREDITI POSSONO ORIGINARE

PERDITE CERTE
GIA' REALIZZATE
(INESIGIBILITA' DEFINITIVA)

DISOLITO
IN PRESENZA
DIELEMENTI
CERTI E PRECISI

PERDITE PRESUNTE
NON ANCORA REALIZZATE
MA POSSIBILI
(INESIGIBILITA'
TEMPORANEA)

DISOLITO
IN SEDE DI VALUTAZIONE
PER IL BILANCIO

IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO

PERDITE GIA' REALIZZATE	PERDITE PRESUNTE	PERDITE PRESUNTE
NON DERIVANTI DA	NON ANCORA REALIZZATE	NON ANCORA REALIZZATE
VALUTAZIONI	DERIVANTI DA VALUTAZIONI	DERIVANTI DA VALUTAZIONI
VOCE B.14	VOCE B.10.d SE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	VOCE D.19.b SE CREDITI IMMOBILIZZATI

VALUTAZIONE FISCALE DEI CREDITI

PERDITE SU CREDITI ART. 101 TUIR SVALUTAZIONE DEI CREDITI ART. 106 TUIR

CON LA CIRC. 04/06/2014 N. 14/E
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
ATTRIBUISCE PIENA RILEVANZA AD OIC 15
FERMO RESTANDO IL POTERE DI ACCERTARE
L'ECONOMICITA' DELL'OPERAZIONE
QUANDO LA STESSA DISSIMULI UN ATTO DILIBERALITA'

CESSIONE CREDITI

				•		\sim
v	ĸ	()	SC	11		O
		u	3	JL	. •	 J

SI PROCEDE ALLA CANCELLAZIONE DEL CREDITO (SECONDO OIC 15)

LA PERDITA E' DEFINITIVA E DEDUCIBILE

PRO SOLVENDO

CREDITO RIMANE ISCRITTO IN BILANCIO

SI ISCRIVE IL DEBITO PARI AL CORRISPETTIVO PATTUITO (SECONDO OIC 15)

LA PERDITA NON E' DEFINITIVA

REMISSIONE DEL DEBITO ART. 1236 C.C.

L'OBBLIGAZIONE QUANDO È COMUNICATA AL DEBITORE,
SALVO CHE QUESTI DICHIARI IN UN CONGRUO TERMINE DI NON VOLERNE PROFITTARE.

NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE
CHE PUO' SERVIRE AD ELIMINARE DAL BILANCIO I CREDITI INESIGIBILI

SINDACABILE DALL'A.F.

TRANSAZIONE ART. 1965 C.C.

- 1] LA TRANSAZIONE È IL CONTRATTO COL QUALE LE PARTI, FACENDOSI RECIPROCHE CONCESSIONI, PONGONO FINE A UNA LITE GIÀ INCOMINCIATA O PREVENGONO UNA LITE CHE PUÒ SORGERE TRA LORO.
- [2] CON LE RECIPROCHE CONCESSIONI SI POSSONO CREARE, MODIFICARE O ESTINGUERE ANCHE RAPPORTI DIVERSI DA QUELLO CHE HA FORMATO OGGETTO DELLA PRETESA E DELLA CONTESTAZIONE DELLE PARTI.

PERTANTO AFFINCHE' SI POSSA PROCEDERE CON LA TRANSAZIONE OCCORRE CHE SUSSISTA GIA' UNA LITE IN CORSO O UNA LITE POTENZIALE

DIFFERENZA FRA PERDITA SU CREDITI E RETTIFICA RICAVO RISPOSTA MAP 23/09/2010

SE LA RIDUZIONE DEL CREDITO DISCENDE DA UNA TRANSAZIONE CORRELATA AD UNA LITE SUL PREZZO/QUALITA'/ ECC.

LA RIDUZIONE <u>NON</u> COSTITUISCE PERDITA SU CREDITO

MA

- •RETTIFICA DI RICAVO SE AVVIENE NELLO STESSO PERIODO
- •SOPRAVVENIENZA SE AVVIENE IN UN PERIODO SUCCESSIVO (DEDUCIBILE IRAP)

PERDITE SU CREDITI - ART. 101 CO 5 TUIR

LE PERDITE SU CREDITI SONO DEDUCIBILI SE RISULTANO DA ELEMENTI CERTI E PRECISI

IN OGNI CASO
SE IL DEBITORE E' ASSOGGETTATO
A PROCEDURA CONCORSUALE

CHIARIMENTI

CIRC. 01/08/2013 N. 26/E

CIRC. 04/06/2014 N. 14/E

CREDITI DI MODESTO IMPORTO

RM 17/09/70 N. 189/RM 06/08/76 N. 9/124 QUESTION TIME 05/11/2008

> NON E' OBBLIGATORIO RICHIEDERE LE RIGOROSE PROVE FORMALI

> > CIRC. 01/08/2013 N. 26/E

OCCORRE DIMOSTRARE
L'ANTIECONOMICITA' DEL RECUPERO

DEFINITIVITA' CIRC. 10/05/02 N. 39/E

LA PERDITA E' DEDUCIBILE SOLTANTO SE DEFINITIVAMENTE VERIFICATA, ESCLUDENDO PERTANTO OGNI ELEMENTO VALUTATIVO E PRESUNTIVO

ATTI DEFINITIVI (SALVO VERIFICA AGENZIA)

CESSIONE DEL CREDITO
TRANSAZIONE
RINUNCIA

PIGNORAMENTO INFRUTTUOSO

NON COSTITUISCE ELEMENTO CERTO E PRECISO RIS. 23/01/2009 N. 16/E

COSTITUISCE ELEMENTO CERTO E PRECISO SE L'INFRUTTUOSITA' RISULTI ANCHE SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE CIRC. 01/08/2013 N. 26/E

IL PIGNORAMENTO INFRUTTUOSO NON E' SUFFICIENTE NEI CASI DI CREDITI VERSO ENTE PUBBLICO

RIS. 23/01/2009 N. 16/E

CIRC. 01/08/2013 N. 26/E

CREDITI VERSO DEBITORI STRANIERI

NON PUO' PRETENDERSI LA DECLATORIA DI INSOLVENZA DEL CREDITORE E' NECESSARIO E SUFFICIENTE CHE LA PERDITA SIA CERTA E PRECISA

TRANSAZIONE
DICHIARAZIONE SACE
LETTERE CONSOLATO
STAMPA SPECIALIZZATA

CASS. 19/11/2007 N. 23863 CIRC. 10/05/2002 N. 39/E

RINUNCIA AL CREDITO

LA RINUNCIA AL CREDITO COMPORTA LA DEDUCIBILITA' DELLA PERDITA SE DISCENDE DA UNA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA

RM 09/04/80 N. 9/557

RM 06/09/80 N. 9/517

PERDITE SU CREDITI - ART. 101 CO 5 TUIR

LE PERDITE SU CREDITI SONO DEDUCIBILI SE RISULTANO DA ELEMENTI CERTI E PRECISI

IN OGNI CASO SE IL DEBITORE E' ASSOGGETTATO A PROCEDURA CONCORSUALE

ATTENZIONE

FRA LE PROCEDURE INDICATE, MANCA IL RIFERIMENTO AL PIANO ATTESTATO ART. 67 L. F.

(MANCA UNA OMOLOGA ESSENDO PREVISTA LA SOLA POSSIBILITA' DI ISCRIZIONE AL

REGISTRO IMPRESE)

PERDITE CREDITO VERSO FALLITO

CONSIDERATO CHE
L'IVA SAREBBE RECUPERABILE AL MOMENTO
DELL'APPROVAZIONE DELLO STATO PASSIVO

QUESTIONE
L'AMMONTARE DELLA PERDITA E'
AL LORDO O AL NETTO DELL'IVA ?

SI SEGUE IL CODICE CIVILE

PERDITA PRESUNTA

NORMALMENTE PARI AL 100%

SALVO SUCCESSIVA SOPRAVVENIENZA DA IVA

OVE SI EMETTA NOTA DI CREDITO

CREDITI PER REVOCATORIA

IN CASO DI REVOCATORIA

IL CREDITO VERSO LA PROCEDURA ORIGINATO DALLA REVOCATORIA DEVE ESSERE VALUTATO AI FINI DELLA SUA ISCRIZIONE IN BILANCIO

DIPENDENDO IL SUO INCASSO DA AMMISSIONE AL PASSIVO SITUAZIONE DELLA PROCEDURA EVENTUALI TRANSAZIONI

NORMALMENTE SI OPERA COSI'

LA SOMMA REVOCATA E' ISCRITTA COME CREDITO

SI OPERA UNA SVALUTAZIONE O UNA PERDITA PARI ALLA SOMMA REVOCATA (TRATTANDOSI DI FALLIMENTO)

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

ART. 95 TUIR

IN MISURA FISSA	PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
SONO DEDUCIBILI PER CASSA	SONO DEDUCIBILI PER COMPETENZA
	ANCHE SE NON IMPUTATI A CONTO
LO SFASAMENTO TEMPORALE TRA	ECONOMICO
COMPETENZA	
(VARIAZIONE IN AUMENTO)	MA RILEVATI IN SEDE DI
E EROGAZIONE	RIPARTIZIONE UTILE
(VARIAZIONE IN DIMINUZIONE)	
IMPONE	
LA RILEVAZIONE DI	(VARIAZIONE IN DIMINUZIONE)
IMPOSTE ANTICIPATE	

Guido Berardo e Vito Dulcamare

DEDUCIBILITA' SECONDO IL CRITERIO DI CASSA

CRITERIO
CASSA ORDINARIO

DEDUCIBILITA DEI COSTI CORRISPOSTI ENTRO CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (31/12) CRITERIO
CASSA ALLARGATO
(ART. 51 TUIR)

DEDUCIBILITA DEI COSTI
CORRISPOSTI ENTRO IL 12/1
(PER ESERCIZI CHIUSI 31/12)
LIMITATAMENTE AI REDDITI DI
LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
CORRISPOSTI DA IMPRESE

TRATTAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI

AMMINISTRATORE		AMMINISTRATORE		
NON TITOLARE DI REDDITO DI LAVORO		TITOLARE DI REDDITO DI LAVORO		
AUTONOMO		AUTONOMO		
CRITERIO DI CASSA ALLARGATO		CRITERIO DI CASSA ORDINARIO		
SOCIETA'	AMMINISTR.	SOCIETA'	AMMINISTR.	
DEDUCIBILI I	SI CONSIDERANO	DEDUCIBILI SOLO I	TASSABILI IN	
COMPENSI PAGATI	PERCEPITI	COMPENSI	RELAZIONE	
ENTRO 12/1	NELL'ANNO	PAGATI ENTRO	ALL'ANNO SOLARE	
	PRECEDENTE I	31/12	IN CUI E'	
COMPENSI PAGATI			AVVENUTO	
	ENTRO 12/1		L'INCASSO	

AMMINISTRATORI: ASPETTI PROBLEMATICI

COESISTENZA	TRATTAMENTO	COMPENSO
CON LAVORO	FINE MANDATO	ANTIECONOMICO
SUBORDINATO		
		SECONDO ORIENTAMENTO
L'AMMINISTRATORE NON	SI APPLICA ART. 105	COSTANTE DELLA
PUO' ESSERE		CASSAZIONE
SUBORDINATO	DEDUCIBILE SE PREVISTO	
DI SE STESSO	ALL'INIZIO DEL MANDATO	ĽA.F.
(SALVO C.D.A.)		PUO' SINDACARE LA
		CONGRUITA' DEL
		COMPENSO STABILITO

SPESE RAPPRESENTANZA E PUBBLICITA'

ART. 108 TUIR

RAPPRESENTANZA	PUBBLICITA' E PROPAGANDA		
PARZIALMENTE DEDUCIBILI	INTERAMENTE DEDUCIBILI		
MANCAVANO LE REI	LATIVE DEFINIZIONI		
MANCAVA UN LIMITE DI CONGRUITA'			
CONTENZIOSO FREQUENTE			
=			
DM 19/11/2008			

SPESE DI RAPPRESENTANZA

ART. 108 TUIR

SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI COSTO UNITARIO NON SUPERIORE A 50 €	SPESE DI RAPRESENTANZA COMPRESE SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI IMPORTO UNITARIO SUPERIORE A 50 €	ALTRE SPESE NON CONSIDERATE DI RAPPRESENTANZA
INTERAMENTE DEDUCIBILI	DEDUCIBILI NEI LIMTI DEL PLAFOND RISPETTO AI RICAVI	NON DEDUCIBILI

DM 19/11/2008

COMMA 1
DEFINIZIONE GENERALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
FATTISPECIE DI SPESE DI RAPPRESENTANZA
COMMA 2
PERIODO DI IMPUTAZIONE E LIMITE DI DEDUCIBILITA'
COMMA 3
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IMPRESE START UP
COMMA 4
DEDUCIBILITA' BENI DI COSTO UNITARIO NON SUPERIORE A 50 EURO
COMMA 5
SPESE DI OSPITALITA' CLIENTI
SPESE DELL'IMPRENDITORE
COMMA 6
ADEMPIMENTI

PRESUPPOSTI PER DEDUCIBILITA'

DM 19/11/2008 CO 1

GRATUITA' (sottointesa)

EFFETTIVITA'

DOCUMENTAZIONE

CONGRUITA' (RAGIONEVOLEZZA)

INERENZA

SI CONSIDERANO INERENTI

LE SPESE PER EROGAZIONI A TITOLO GRATUITO DI BENI E SERVIZI, EFFETTUATE CON FINALITA'
PROMOZIONALI

O DI PUBBLICHE RELAZIONI

E IL CUI SOSTENIMENTO RISPONDA A CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA IN FUNZIONE DELL'OBIETTIVO DI GENERARE, ANCHE POTENZIALMENTE, BENEFICI ECONOMICI PER L'IMPRESA OVVERO SIA COERENTE CON PRATICHE COMMERCIALI DI SETTORE

PERIODO DI IMPUTAZIONE E LIMITI DEDUCIBILITA'

DECRETO 19/11/2008 CO 2 DEDUCIBILITA' SPESE RAPPRESENTANZA (IVA NON E' DETRAIBILE)

NEL PERIODO D'IMPOSTA DI SOSTENIMENTO

COMMISURATI AI RICAVI/PROVENTI CARATTERISTICI

- 1,3% FINO A 10.000.000 DI RICAVI
- 0,5% PER LA PARTE ECCEDENTE E FINO A 50.000.000
- 0,1% PER LA PARTE ECCEDENTE 50.000.000

IN OGNI CASO SONO DEDUCIBILI I BENI FINO A 50 EURO

LIMITI DI DEDUCIBILITA'

CIRC. 13/07/2009 N. 34/E PAR. 5

LA QUOTA DI SPESE CHE
ECCEDE IL LIMITE
NON E' DEDUCIBILE
(VARIAZIONE AUMENTO)
SENZA POSSIBILITA' DI
DEDUZIONE
NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI

IL PLAFOND NON UTILIZZATO
NON PUO' ESSERE RIPORTATO
AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI

SPESE VITTO E ALLOGGIO QUALIFICATE SPESE DI RAPPRESENTANZA

CIRC. 13/07/2009 N. 34/E PAR. 5.2

SI APPLICA PRIMA IL LIMITE DELL'ART. 109 TUIR

SPESE DEDUCIBILI AL 75%

(IL 25% E' SEMPRE INDEDUCIBILE)

POI SI APPLICA IL LIMITE DELL'ART. 108

=

PLAFOND
TENENDO CONTO DELLE SPESE AL 75%

Guido Berardo e Vito Dulcamare

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

DM 19/11/2008 CO 3

LE SPESE SOSTENUTE NEI PERIODI D'IMPOSTA ANTERIORI A QUELLO IN CUI SONO CONSEGUITI I PRIMI RICAVI POSSONO ESSERE PORTATE IN DEDUZIONE DAL REDDITO

DELLO STESSO PERIODO E DI QUELLO SUCCESSIVO

SE E NELLA MISURA IN CUI IN TALI PERIODI VI SIA CAPIENZA

PERTANTO

VARIAZIONE IN AUMENTO PER IL RINVIO DELLE SPESE

INDICAZIONE NELL'APPOSITO RIGO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE NELL'ESERCIZIO IN CUI AVVIENE LA DEDUZIONE

ESCLUSIONI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

DM 19/11/2008 CO 5 PRIMA PARTE

NON COSTITUISCONO SPESE DI RAPPRESENTANZA (ESISTE RAPPORTO PRESSOCHE' DIRETTO CON I RICAVI) E NON SONO SOGGETTE A LIMITI

- LE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO SOSTENUTE PER OSPITARE CLIENTI, ANCHE POTENZIALI, IN OCCASIONE DI MOSTRE, FIERE ED EVENTI SIMILI IN CUI SONO ESPOSTI I BENI E I SERVIZI DELL'IMPRESA O IN OCCASIONE DI VISITE A SEDI, STABILIMENTI O UNITA' PRODUTTIVE
- LE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO SOSTENUTE DIRETTAMENTE DALL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE IN OCCASIONE DI TRASFERTE EFFETTUATE PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE ED EVENTI SIMILI IN CUI SONO ESPOSTI I BENI E I SERVIZI DELL'IMPRESA O ATTINENTI ALL'ATTIVITA' CARATTERISTICA DELLA STESSA

DOCUMENTAZIONEDM 19/11/2008 CO 5 SECONDA PARTE

LA DEDUCIBILITA' DELLE PREDETTE SPESE E' SUBORDINATA ALLA TENUTA DI APPOSITA DOCUMENTAZIONE DALLA QUALE DEVE RISULTARE

- GENERALITA' DEI SOGGETTI OSPITATI
- DURATA E LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE
- NATURA DEI COSTI SOSTENUTI

SPESE VITTO/ALLOGGIO - SPESE RAPPRESENTANZA

ΔI FINI	DICHIARAT	IVI SI M	PFRA CO	MF SEGUE
AI FIINI	DICHIANAL	IVI JI UI	r LNA CO	IVIL SLUUL

CONTABILITA' ORDINARIA

VARIAZIONE +
PER L'INTERO IMPORTO

VARIAZIONE - PER QUOTA DEDUCIBILE

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

SI DICHIARA SOLO QUOTA DEDUCIBILE

GODIMENTO DEI BENI DELL'IMPRESA DA PARTE DI SOCI E FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE

IN VIGORE DAL 2012

A CARICO DEI SOCI

0

FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE

DIVENTA REDDITO DIVERSO
(TASSABILE IN BASE ALLA
MATURAZIONE)
LA DIFFERENZA TRA
IL VALORE DEI BENI UTILIZZATI
ED

IL CORRISPETTIVO PAGATO

A CARICO DELL'IMPRESA

NON DEDUCIBILITA'
DEI COSTI RELATIVI
A BENI DELL'IMPRESA
CONCESSI IN GODIMENTO
A SOCI O FAMILIARE

IMPATTO DISCIPLINA SU SOCIETA' O IMPRESA

POTREBBE COMPORTARE INDEDUCIBILITA' TOTALE O PARZIALE DEI COSTI RELATIVI A TALI BENI

VARIAZIONE IN AUMENTO

CODICE 34

		1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00		
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00,		
RF31	Altre variazioni	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00,		
	in aumento	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00		
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	37	,00,

IMPATTO DISCIPLINA SU SOCI O FAMILIARI

POTREBBE COMPORTARE TASSAZIONE DEL VALORE DEL GODIMENTO DA INDICARE NEL QUADRO RL

DI 1	o Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti		
KLI	dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	,00	,00

SITUAZIONI VERIFICABILI.1

BENI CONCESSI A SOCI E FAMILIARI (E IMPRENDITORE ?)				
	IN MODO ESCLUSIVO			
SENZA CORRISPETTIVO	CON CORRISPETTIVO			
	PARI AL VALORE	INFERIORE AL VALORE		
IMPRESA	DI MERCATO	DI MERCATO		
INDEDUCIBILITA'	IMPRESA	IMPRESA		
TOTALE	DEDUCIBILITA'	INDEDUCIBILITA'		
(NON INERENZA)	TOTALE	PROPORZIONALE		
UTILIZZATORI	UTILIZZATORI	UTILIZZATORI		
REDDITO DIVERSO	NESSUNA RILEVANZA	SE NON DIPENDENTI		
SE NON DIPENDENTI		O AMMINISTRATORI		
O AMMINISTRATORI	O AMMINISTRATORI REDDITO DIVERSO I			
		LA DIFFERENZA		

SITUAZIONI VERIFICABILI.2

BENI CONCESSI A SOCI E FAMILIARI (E IMPRENDITORE ?)				
IN MODO PROMISCUO				
SE ESISTONO NORME PER LA	SE ESISTONO NORME PER LA SE NON ESISTONO NORME			
DEDUCIBILITA'	PER LA DEDUCIBILITA'			
(102/164 TUIR)	SI AP	PLICA		
CONCEDENTE	CORRISPETTIVO PARI	CORRISPETTIVO		
SI APPLICANO LE VIGENTI NORME	AL VALORE DI	INFERIORE AL		
	MERCATO	VALORE DI MERCATO		
SULLA	IMPRESA	IMPRESA		
PREDETERMINAZIONE LEGALE DI	DEDUCIBILITA'	INDEDUCIBILITA'		
DEDUCIBILITA'	TOTALE UTILIZZATORI	IN % UTILIZZATORI		
	NESSUNA RILEVANZA	SE NON DIPENDENTI		
<u>UTILIZZATORI</u>		REDDITO DIVERSO PER LA		
SI DETERMINA COMUNQUE		DIFFERENZA		
IL REDDITO DIVERSO				

IN PRATICA: PER AUTOVEICOLI

USO AZIENDALE		USO PROMISCUO				
SOCIETA'	SOCI COLLAB.	SOCI AMMIN./DIPEND			COLLAB. 1./DIPEND.	
		SOCIETA'	SOCI	SOCIETA'	SOCI	
APPLICA ART. 164	NON DEVONO FARE NULLA	APPLICA ART. 164	NON DEVONO FARE NULLA IN QUANTO FRINGE BENEFIT	APPLICA ART 164 + COMUN. BENI	REDDITO DIVERSO	

DEDUCIBILITA' IRAP DAL REDDITO DI IMPRESA

DEDUZIONE TOTALE
PARI ALL'IRAP DOVUTA
SULLA QUOTA IMPONIBILE
DEL COSTO DEL LAVORO

DEDUZIONE 10%
QUOTA FORFETTARIA
DELL'IRAP PER LA
PRESENZA DI ONERI
FINANZIARI

DEDUZIONE TOTALE IRAP

DEDUZIONE DAL REDDITO

PARI ALL'IRAP DOVUTA SULLA QUOTA IMPONIBILE

(COSTO DEL LAVORO – DEDUZIONI EFFETTUATE)

DEL COSTO DEL LAVORO (DIPENDENTE E ASSIMILATO)

IL RIFERIMENTO E' ALL'ART. 99 TUIR
CHE CONSENTE
DEDUZIONI DAL REDDITO D'IMPRESA
PER CASSA

SI DEVONO OSSERVARE LE REGOLE CIRCA
LA DETERMINAZIONE DEL MINOR AMMONTARE
FRA IRAP DI COMPETENZA ED IRAP PER CASSA

Guido Berardo e Vito Dulcamare

CUMULO DELLE DEDUZIONI IRAP

ATTENZIONE POICHE' LA DEDUZIONE TOTALE SI AGGIUNGE ALLA DEDUZIONE IRAP 10% PER ONERI FINANZIARI NON DEDUCIBILI

IN PRATICA

LA DEDUZIONE IRAP SARA' PARI A

IRAP RELATIVA AL COSTO DEL PERSONALE (TENUTO CONTO DELLA COMPETENZA E DEL RAPPORTO)

+

10% IRAP COMPLESSIVAMENTE PAGATA
A FRONTE DELL'INDEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI
(TENUTO CONTO DELLA COMPETENZA)

SITUAZIONI VERIFICABILI

COSTO	DEDUZIONE	INTERESSI	DEDUZIONE 10%
PERSONALE	ANALITICA	PASSIVI NETTI	
SI	SI	SI	SI
SI	SI	NO	NO
NO	NO	SI	SI
NO	NO	NO	NO

ESEMPIO TEORICO

	ESEMPIO	ESEMPIO
	1	2
SALDO 2012	10.000	10.000
1° ACCONTO 2013	15.000	2.000
2° ACCONTO 2013	<u> 18.000</u>	<u> 16.000</u>
= TOT. ACCONTI IRAP 2013	33.000	18.000
IRAP COMPETENZA 2013	31.200	31.200
IRAP DI RIFERIMENTO	41.200	28.000
DEDUZIONE DAL REDDITO	41.200	28.000

<u>IN REALTA'</u>

POICHE' I VERSAMENTI IRAP

SONO DETERMINATI SU IMPONIBILI AI QUALI PARTECIPANO
ALTRE VOCI
E NON SOLO IL COSTO DEL LAVORO
DI FATTO
BISOGNERA' FARE
UN RAPPORTO
FRA IL COSTO DEL LAVORO IMPONIBILE
E L'IMPONIBILE COMPLESSIVO

IL RAPPORTO VA FATTO SEPARATAMENTE PER IL SALDO DELL'ANNO PRECEDENTE E PER GLI ACCONTI

Guido Berardo e Vito Dulcamare

IN PRATICA

OCCORRE DETERMINARE

QUANTA IRAP

E' STATA VERSATA A SALDO

E IN ACCONTO

SUL COSTO DI LAVORO IMPONIBILE

PER APPROFONDIMENTI
CIRCOLARE 29/11/2011 N. 9
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

ESEMPIO EFFETTIVO

	SALDO	ACCONTI
	2013	2014
VERSAMENTI EFFETTUATI (per gli acconti, assumere il minore fra gli acconti versati e l'IRAP di competenza)	10.000	33.000
COSTO LAVORO NON DEDUCIBILE	600.000	800.000
IMPONIBILE IRAP	900.000	1.000.000
RAPPORTO	66,66%	80%
IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO NON DEDUCIBILE	6.666	26.400
TOTALE DEDUZIONE DAL REDDITO	33.0	066

DEDUZIONI IRAP DAL REDDITO D'IMPRESA

AI FINI DELLA COMPILAZIONE DI UNICO RILEVANO

VARIAZIONE IN AUMENTO

=

IMPORTO TOTALE IRAP

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

=

IMPORTO DEDUCIBILE

DEDUZIONI IRAP DAL REDDITO D'IMPRESA

VARIAZIONE IN AUMENTO

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)

.00

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

- CODICE 12 = 10% IRAP
- CODICE 33 = IRAP SU COSTO PERSONALE



INTERESSI MORATORI PER RITARDATI PAGAMENTI

DL 24/01/2012 N. 1 PRODOTTI AGROALIMENTARI IN VIGORE DA 24/10/2012 D.LGS. 09/10/2002 N. 231
MODIFICATO DA
D.LGS. 09/11/2012 N. 192
RITARDI DI PAGAMENTO NELLE
TRANSAZIONI COMMERCIALI
IN VIGORE DAL 1°/01/2013

ART. 109 CO 7 TUIR RILEVANO SECONDO IL PRINCIPIO DI CASSA

INTERESSI MORATORI PER RITARDATI PAGAMENTI EFFETTI SUL BILANCIO E SUL REDDITO

DEBITORE	CREDITORE	
BILANCIO	BILANCIO	
DA IMPUTARE SULLA	DA IMPUTARE SULLA	
BASE DELLA COMPETENZA	BASE DELLA COMPETENZA	
AI FINI FISCALI	AI FINI FISCALI	
SONO DEDUCIBILI II.DD	SONO IMPONIBILI II.DD	
SOLO QUELLI CORRISPOSTI	SOLO QUELLI PERCEPITI	
	LA RINUNCIA AGLI INTERESSI HA	
	CONSEGUENZE FISCALI?	
	PERDITE SU CREDITI ?	
	ANTIECONOMICITA'?	
NECESSARIA FISCA	ALITA' DIFFERITA	
IN CASO DI IMPUTAZIONE CIVILISTICA		

DEDUCIBILITA' COSTI BLACK LIST ART. 1 CO 678 LEGGE 190/2014

INTERPRETA L'ART. 110 DEL TUIR
CIRCA LA DEDUCIBILITA'
DEI COSTI BLACK LIST

IN PRATICA
IN ATTESA DI APPOSITI DM (GIA' PREDISPOSTI)
CHE INDICHINO I PAESI WHITE LIST

I PAESE BLACK LIST SONO INDIVIDUATI
SOLO SULLA BASE DELLA MANCANZA DI
ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
E NON PIU' SULLA BASE DEL LIVELLO DI TASSAZIONE

Guido Berardo e Vito Dulcamare

DEDUCIBILITA' COSTI BLACK LIST

ART. 110 CO 10/12-BIS TUIR

DISCIPLINA MEDIANTE LA QUALE
I COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
CONSEGUENTI A OPERAZIONI
CON SOCIETA' NON UE
E RESIDENTI IN PAESE A FISCALITA' PRIVILEGIATA
SONO DEDUCIBILI SOLO SE E' FORNITA PROVA
CHE I FORNITORI ESTERI
SIANO EFFETTIVE IMPRESE COMMERCIALI
OVVERO

CHE LE OPERAZIONI RISPONDONO
AD UN EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO

E

HANNO AVUTO CONCRETA ESECUZIONE

Guido Berardo e Vito Dulcamare

DEDUCIBILITA' COSTI BLACK LIST

ART. 110 CO 10/12-BIS TUIR

- 10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
- 11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
- 12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risultino applicabili gli articoli 167 o 168, concernenti disposizioni in materia di imprese estere partecipate.
- 12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.

DEDUCIBILITA' COSTI BLACK LIST

ART. 110 CO 10/12-BIS TUIR

PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA INDIVIDUATI CON RIFERIMENTO A

- INDIVIDUATI CON APPOSITO DECRETO
- LIVELLO DI TASSAZIONE SENSIBILMENTE INFERIORE
- MANCANZA DI ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

DIMOSTRAZIONE IMPRESA EFFETTIVA ED EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO

CIRC. 35/E/2012

IMPRESE COMMERCIALI
EFFETTIVE

LA DIMOSTRAZIONE PUO'
ESSERE FORNITA
OTTENENDO (?)
BILANCI D'ESERCIZIO
ATTO COSTITUTIVO
CONTRATTI LOCAZIONE
UTENZE ELETTRICHE
CONTRATTI DI LAVORO

INTERESSE ECONOMICO EFFETTIVO

SERVE LA DIMOSTRAZIONE
DELL'ECONOMICITA'
DELL'OPERAZIONE
RISPETTO
AD ALTRI PAESI

DEDUCIBILITA' COSTI BLACK LIST IN UNICO

ART. 110 CO 10/12-BIS TUIR

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

VARIAZIONE IN AUMENTO
COSTI DA PARADISI FISCALI/BLACK LIST

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
COSTI CON I REQUISITI DI DEDUCIBILITA'

PRIMA DELL'EVENTUALE ACCERTAMENTO
RICHIESTA DA PARTE DELL'UFFICIO
DI FORNIRE LE NECESSARIE PROVE ENTRO 90 GIORNI

Guido Berardo e Vito Dulcamare

COSTI INTERESSATI DA BLACK LIST

ART. 110 CO 10/12-BIS TUIR

CIRC. 35/E/2012

HA PRECISATO CHE LA DISCIPLINA SI APPLICA ANCHE A

AMMORTAMENTI
SVALUTAZIONI
PERDITE E MINUSVALENZE
DERIVANTI
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE
DA RAPPORTI COMMERCIALI CON
QUESTI SOGGETTI BLACK LIST

Guido Berardo e Vito Dulcamare

BLACK LIST SANZIONI E RAVVEDIMENTO

SE LA DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA
E' PRESENTATA PRIMA
DELL'INIZIO DEI CONTROLLI

SANZIONE DA 2.065

RAVVEDIMENTO 1/8 = 32

VIENE RICONOSCIUTA '
LA DEDUCIBILITA'

SE LA DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA
E' PRESENTATA DOPO
L'INIZIO DEI CONTROLLI

SANZIONE 10% DEI COSTI NON INDICATI MIN 500 MAX 50.000

VIENE RICONOSCIUTA LA DEDUCIBILITA'

OPZIONI AI FINI DELLE II.DD

ART. 16 D.LGS. 175/2014

A DECORRERE DALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2014 VARIANO TALUNE NORME CIRCA LE OPZIONI			
FINO AL 2014	DAL 2015		
TRASPARENZA	NELLA DICHIARAZIONE		
ENTRO IL 1° DEI TRE ESERCIZI	PRESENTATA NEL PERIODO		
	IN CUI SI INTENDE PASSARE AL		
CONSOLIDATO ENTRO 16 DEL 6° MESE DEL PERIODO D'IMPOSTA	PARTICOLARE REGIME ESEMPIO UNICO 2015 ENTRO 30/09/2015		
TONNAGE TAX ENTRO 3 MESI DALL'INIZIO DEL PERIODO D'IMPOSTA	PER OPZIONE DAL 2015 = 2015-2017		



REDDITI QUADRO OP



Comunicazioni per i regimi opzionali

Mod. N.

•	ntrates	Mod. N.
SEZIONE I Tonnage tax	OP1 Tipo comunicazione Codice fiscale	Opzione Rinnovo Codice fiscale
(art. 155 del TUIR)	OP2	2
	OP3	2
	OP4 1	2
	OP5 1	2
SEZIONE II Consolidato	Codice fiscale	Denominazione o ragione sociale
nazionale (artt. 117 e ss. del TUIR)	OP6	
der rolly	Tipo comunicazione ³ Esercizio sociale ⁴	Operazioni 5 Acconto separato 6 Attribuzione perdite 7
	OP7 3 4	5 6 7
	OP8	2
	3	5 6 7
	OP9	2
	3	5 6 7
	OP10	2
	3	5 6 7
SEZIONE III Trasparenza fiscale	OP11 Tipo comunicazione	Opzione 1 Rinnovo 2 Conferma 3
fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)	Codice fiscale OP12	Codice fiscale
aei (UIK)	OP13 ¹	2
	OP14 1	2
	OP15 1	2

OPZIONE AI FINI IRAP

ART. 16 D.LGS. 175/2014

A DECORRERE DALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL
31/12/2014

31/12/	/2014		
VARIANO LE MODALITA' DI OPI	ZIONE PER L'IRAP ORDINARIA		
FINO AL 2014	DAL 2015		
APPOSITA COMUNICAZIONE	NELLA DICHIARAZIONE IRAP		
ENTRO 60 GIORNI DALL'INIZIO DEL	PRESENTATA NEL PERIODO		
PERIODO	IN CUI SI INTENDE PASSARE AL		
IN CUI SI INTENDE PASSARE AL REGIME	PARTICOLARE REGIME		
ESEMPIO	ESEMPIO		
ENTRO 01/03/2015 PER OPZIONE DAL 2015	IRAP 2015		
	ENTRO 30/09/2015		
	PER OPZIONE 2015-2017		

OPZIONE IRAP DA EFFETTUARE IN DICHIARAZIONE

Sez. VII	IS33 Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
Opzioni	IS34 Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)	Opzione	Revoca

RAZIONALIZZAZIONE OPZIONI

ART. 16 D.LGS. 175/2014

ATTENZIONE

NON E' STATO PREVISTO NULLA

PER CHI INIZIA L'ATTIVITA'

E INTENDE OPTARE PER IRAP ORDINARIA DALL'INIZIO

POICHE'

NEL 1° ANNO DI ATTIVITA' NON SI PRESENTA ALCUNA DICHIARAZIONE

CHE FARE?

STUDI DI SETTORE

IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DEGLI STUDI APPLICABILI AL 2014 E DEGLI EVENTUALI NUOVI CORRETTIVI

DECRETO MEF 30/03/2015

HA MODIFICATO LA TERRITORIALITA'

DI ALCUNI STUDI

NUOVE TERRITORIALITA'

STUDIO	VARIAZIONE
WM05U	VARIAZIONI OUTLET
F.O.C.	
WG44U	AGGREGAZIONI COMUNALI
ALBERGHI E SIMILI	
WGT2A	LIVELLO TERRITORIALE
TAXI	DELLE TARIFFE
WK04U	REVISIONE CIRCOSCRIZIONI
STUDI LEGALI	TRIBUNALI

ADEGUAMENTO IVA PER STUDI DI SETTORE

L'APPOSITO RIQUADRO E' PASSATO DAL QUADRO RS DI UNICO 2014

Adeguamento agli studi di settore	gli studi di psim	Maggiori corrispettivi		Imposta	Imposta			
settore ai fini IVA					1	,00	2	,00

AL QUADRO RQ DI UNICO 2015

SEZIONE XXI		Maggiori corrispettivi Imposta			
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA	Q80	1	2	00	
		,00,		,00	

SOCIETA' DI COMODO

PER IL BILANCIO 2014 E UNICO 2015 OCCORRE TENER CONTO

LIMITAZIONI E PERDITA

CREDITO IVA

UTILIZZO PERDITE

NUOVA DISCIPLINA
SOCIETA' DI COMODO
PER PERDITE
SISTEMATICHE

Guido Berardo e Vito Dulcamare

SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA ART. 18 D.LGS. 175/2014

IN CONSIDERAZIONE DEL PERDURANTE STATO DI CRISI FINANZIARIA DEL PAESE

LA COMMISSIONE FINANZE

HA MODIFICATO LA DISCIPLINA DELLA
SOCIETA' DI COMODO PER PERDITE SISTEMATICHE
ALLUNGANDO DA 3 A 5 I PERIODI IN PERDITA

(IN TAL MODO LE SOCIETA' DI COMODO PER PERDITE SISTEMATICHE PASSERANNO DA 13.000 A 1.300 CIRCA)

SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA ART. 18 D.LGS. 175/2014

ENTRATA IN VIGORE

IN DEROGA ALLE NORME DELLO
STATUTO DEL CONTRIBUENTE

(ANCHE PERCHE' PIU' FAVOREVOLI AI CONTRIBUENTI)

LE NUOVE NORME ENTRANO IN VIGORE
DAL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO ALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO

(NON E' CONSENTITA L'APPLICAZIONE AI PERIODI PRECEDENTI)

SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

VECCHIA	NUOVA				
SOCIETA' CON	SOCIETA' CON				
PERDITA FISCALE IN	PERDITA FISCALE IN				
3 PERIODI D'IMPOSTA	5 PERIODI D'IMPOSTA				
CONSECUTIVI	CONSECUTIVI				
SOCIETA'	SOCIETA'				
CHE - NEL TRIENNIO -	CHE - NEL QUINQUENNIO -				
DICHIARA	DICHIARA				
PERDITA FISCALE IN	PERDITA FISCALE IN				
2 PERIODI D'IMPOSTA E	4 PERIODI D'IMPOSTA E				
1 PERIODO D'IMPOSTA CON	1 PERIODO D'IMPOSTA CON				
REDDITO IMPONIBILE INFERIORE	REDDITO IMPONIBILE INFERIORE				
AL REDDITO MINIMO	AL REDDITO MINIMO				

SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

ESEMPIO

TRATTANDOSI DI ENTRATA IN VIGORE NEL 2014

LA SOCIETA' E' DI COMODO PER IL 2014 SE

1

CON

PERDITA FISCALE

NEI PRECEDENTI

5 PERIODI D'IMPOSTA

2009/2013

2

NEL QUINQUENNIO

2009/2013

HA DICHIARATO

PERDITA FISCALE IN

4 PERIODI D'IMPOSTA E

REDDITO IMPONIBILE INFERIORE

AL REDDITO MINIMO

IN UN PERIODO D'IMPOSTA

SOCIETA' DI COMODO PER PERDITE SISTEMATICHE

CODICE 1 = SE NEL 2014 E' IN PERDITA SISTEMATICA CIOE' SE 2009/2013 IN PERDITA

Verifica dell'operatività e	RS116	Esclusio		Disapplio cietà non	cazione operative		etto in istemat	perdita ica	_			INTERF	ELLO				Casi p	articolari
determinazione del reddito		1		2			3		lı	mpost	a sul reddito	4	IRAP ⁵		IVA ⁶		7	
imponibile				Vo	alore medio		Percei	ntuale					Va	lore dell	'esercizio		Percentuale	
minimo dei soggetti	RS117 Ti	toli e cre	editi	1		,00	2	%					4			,00	1,50%	
di comodo	RS118 In	nmobili e	ed altri beni			,00	69	%								,00	4,75%	
	RS119 In	nmobili A	4/10			,00	59	%								,00	4%	
Start-up	RS120 In	nmobili d	abitativi			,00	4	%								,00	3%	
	RS121 A	ltre imm	obilizzazion	i		,00	1.5	%								,00	12%	
	RS122 B	eni picco	oli comuni			,00	19	%								,00	0,9%	
Impegno							Ricavi _I	oresunti			Ricavi effettivi						Reddito pres	unto
allo scioglimento	RS123 To	otale				2			,00	3		,00				5		,00
											Agevolazioni		Variazi	ioni in a	umento			
	RS124									1		,00	2		,00	3		,00
	RS125 R	eddito i	imponibile	minimo											Í			,00

GESTIONE SOCIETA' DI COMODO

SUPERAMENTO DEL TEST DI OPERATIVITA'	ESCLUSIONI	DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA	DISAPPLICAZIONE PER INTERPELLO	PRESUNTA IRRILEVANZA DISCIPLINA
	ART. 30 LEGGE 724/1994	PROVVEDIMENTI 14/02/2008 (IN GENERE) 11/06/2012 (PER PERDITE SISTEMATICHE)	SECONDO AGENZIA ISTANZE SEPARATE PER DISCIPLINA GENERALE E PER PERDITE SISTEMATICHE	ATTENDERE ACCERTAMENTO E RICORRERE (TENUTO CONTO DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI ALCUNI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA)

SOCIETA' DI COMODO GIURISPRUDENZA

UN ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

DEI GIUDICI DI MERITO

(BASATO SU ALCUNE INTERPRETAZIONI DELL'AGENZIA)

STABILISCE CHE

LA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' DI COMODO

SI APPLICA

SOLO QUANDO RISULTA UNA INTESTAZIONE FITTIZIA ALLA

SOCIETA' DI BENI UTILIZZATI DAI SOCI

E NON SI APPLICA

QUANDO LA SOCIETA' UTILIZZA EFFETTIVAMENTE I BENI DI

PROPRIETA' PUR NON SUPERANDO IL TEST DI OPERATIVITA'

CHIARIMENTO.1

CIRC. 02/02/2007 N. 5/E

- La disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta.... allo scopo di contrastare le c.d. società di comodo e, in particolare, di disincentivare il ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l'effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società.
- In sostanza, la richiamata disciplina intende penalizzare quelle società che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale.

CHIARIMENTO.2

CIRC. 29/03/2013 N. 7/E

- ...tale ultima disciplina sia stata concepita per contrastare le società che, indipendentemente dall'oggetto sociale adottato, gestiscono il proprio patrimonio essenzialmente nell'interesse dei soci senza esercitare un'effettiva attività d'impresa.
- La ratio di tale normativa risiede, quindi, nella volontà di impedire il proliferare di società costituite esclusivamente con l'intento di conseguire finalità estranee alla causa sociale, sostanzialmente prive dello scopo lucrativo.
- Allo stesso modo, la disciplina in esame intende scoraggiare la permanenza in vita di società, costituite senza finalità elusive, ma prive di obiettivi imprenditoriali concreti e immediati, cioè di società che – per ragioni diverse – non svolgono alcuna effettiva attività imprenditoriale.

INOLTRE

ART. 12 CO 1 LETT. D) LEGGE 23/2014 (DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE)

- Il Governo è delegato ad introdurre norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta.... secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- •
- d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo

DEDUZIONI IRAP CUNEO FISCALE

ART. 1 CO 484/485 LEGGE 228/2012

AUMENTANO DAL 2014
LE DEDUZIONI DEL CUNEO FISCALE

E
QUELLE CONNESSE AL VALORE DELLA PRODUZIONE

(NON E' STATO PREVISTO PER IL 2014 L'OBBLIGO DI CALCOLARE L'ACCONTO SULLA BASE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI)

RIPARAMETRAZIONE DEDUZIONI IRAP

DEDUZIONE	2011	2012,	/2013	2014		
DEDUZIONE BASE CUNEO FISCALE	4.600	4.6	500	7.500		
DEDUZIONE BASE CUNEO FISCALE PER DONNE E ETA' INFERIORE 35	0	10.	600	13.500		
DEDUZIONE MAGGIORATA CUNEO	9.200	9.2	200	15.000		
DEDUZIONE MAGGIORATA CUNEO PER DONNE E ETA' INFERIORE 35	0	15.	200	21.000		
DEDUZIONE DIPENDENTI (MAX 5)	1.850	1.8	350	1.850		
DEDUZIONE VALORE PRODUZIONE FINO A 180.000 CIRCA (la seconda colonna riguarda le società di persone, le imprese individuali e i professionisti)	7.350 5.500 3.700 1.850	7.350 9.500 5.500 7.125 3.700 4.750 1.850 2.375		8.000 6.000 4.000 2.000	10.500 7.875 5.250 2.625	

DEDUZIONI IRAP DA CONSIDERARE

ART. 11 D.LGS. 446/1997	DEDUZIONE
CO 1 LETT. A) N. 1	CONTRIBUTI INFORTUNI
CO 1 LETT. A) N. 2	CUNEO FISCALE 7.500 E 13.500 (DONNE E GIOVANI)
CO 1 LETT. A) N. 3	CUNEO FISCALE 15.000 E 21.000 (DONNE E GIOVANI) NELLE REGIONI SVANTAGGIATE
CO 1 LETT. A) N. 4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
CO 1 LETT. A) N. 5	APPRENDISTI, DISABILI E CONTRATTI FL
CO 1.1.	DEDUZIONE AL 50% PER DIPENDENTI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (DL 91/2014)
CO 1-BIS	INDENNITA' TRASFERTE NON TASSATE COME LAVORO DIPENDENTE NELL'AUTOTRASPORTO MERCI
CO 4-BIS.1	DEDUZIONE 1.850 PER OGNI DIPENDENTE FINO A 5
CO 4-QUATER	DEDUZIONE FINO A 15.000 PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE DAL 2014 AL 2016

DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IRAP ART. 1 CO 20 LEGGE 190/2014

A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2014

= DAL 2015

(PER TUTTI I SOGGETTI PASSIVI IRAP PRIVATI)

E' AMMESSA IN DEDUZIONE

DALLA BASE IMPONIBILE IRAP

LA DIFFERENZA FRA

IL COSTO DEL LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

E

LE DEDUZIONI CALCOLATE
A NORMA DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 446/1997

(PUO' SERVIRE PER ACCONTI E DE MINIMIS)

Guido Berardo e Vito Dulcamare

DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IRAP

ART. 1 CO 20 LEGGE 190/2014

DESCRIZIONE	FINO AL 2014	DAL 2015
A-B DEL CONTO ECONOMICO	100.000	100.000
+ COSTO LAVORO	500.000	500.000
- DEDUZIONI ORDINARIE	350.000	350.000
DIFFERENZA COSTO LAVORO -DEDUZIONI	0	150.000
-IMPONIBILE IRAP	250.000	100.000

DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IRAP

ART. 1 CO 20 LEGGE 194/2014

ATTENZIONE

POICHE' IL CUNEO FISCALE MAGGIORATO
(15.000 E 21.000 ANZICHE' 7.500 E 13.500)
PER I DIPENDENTI DELLE REGIONI SVANTAGGIATE
VALE AI FINI DEL DE MINIMIS

DAL 2015

ANCHE PER TALI DIPENDENTI

E' OPPORTUNO CHIEDERE IN DEDUZIONE SOLO

7.500 E 13.500

PER NON RIDURRE EVENTUALI AIUTI DE MINIMIS

(abuso del diritto?)

DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IRAP

ART. 1 CO 20 LEGGE 190/2014

DESCRIZIONE	FINO AL 2014	DAL 2015
A-B DEL CONTO ECONOMICO	100.000	100.000
+ COSTO LAVORO	500.000	500.000
- DEDUZIONI ORDINARIE	350.000	350.000
- DEDUZIONI DE MINIMIS	100.000	0
DIFFERENZA COSTO LAVORO -DEDUZIONI	0	150.000
-IMPONIBILE IRAP	150.000	100.000

LE ULTERIORI DEDUZIONI (VALIDE AI FINI DE MINIMIS)
NON UTILIZZATE NEL 2015 POTREBBERO SERVIRE A FRUIRE DI ALTRE TIPOLOGIE DI
AGEVOLAZIONI DE MINIMIS
IN TAL CASO PARI A

100.000 X 3,90% = 3.900

Guido Berardo e Vito Dulcamare

CREDITO D'IMPOSTA IRAP

ART. 1 CO 23 LEGGE 190/2014

PER I SOGGETTI PASSIVI IRAP SENZA LAVORATORI DIPENDENTI (SOLO QUELLI A TEMPO INDETERMINATO O ANCHE ALTRI ?)

A PARTIRE DAL 2015

SPETTA UN CREDITO D'IMPOSTA PARI AL 10% DELL'IRAP LORDA

DA UTILIZZARE SOLO IN COMPENSAZIONE

A DECORRERE DALL'ANNO
DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
(ESEMPIO: CREDITO 2015 UTILIZZO GIA' DAL 01/01/2016)

CREDITO D'IMPOSTA IRAP

ART. 1 CO 23 LEGGE 190/2014

QUESTIONI

1

CHE SUCCEDE ALLA DEDUZIONE DEL 10% DAL REDDITO ?

AL MOMENTO RIMANE IN QUANTO POTREBBE ESSERE CALCOLATA

SULL'IRAP DOVUTA PER COSTO DIPENDENTI

DIVERSI DA TEMPO INDETERMINATO

2

IL CREDITO IRAP E' FISCALMENTE RILEVANTE?

TELEFISCO 2015/CIRC. 14/E/2015

REDDITO IMPRESA = SOPRAVVENIENZA ATTIVA TASSABILE

REDDITO LAVORO AUTONOMO = NON RILEVA

Guido Berardo e Vito Dulcamare

MODIFICHE ALIQUOTE IRAP 2014

ART. 1 CO 22/23 LEGGE 190/2014

(IN CONSIDERAZIONE DELL'INTRODUZIONE DELLA DEDUCIBILITA' DEL COSTO DEL LAVORO A TEMPO INDETERMINATO)

LE NUOVE ALIQUOTE IRAP
INTRODOTTE GIA' DAL 2014
DAL DL 66/2014
SONO ABROGATE

E' FATTO SALVO L'ACCONTO VERSATO NEL 2014

Guido Berardo e Vito Dulcamare

ALIQUOTE IRAP DEL DL 66/2014

IN QUANTO NON ENTRANO PIU' IN VIGORE

SOGGETTI	ALIQUOTE 2013	ALIQUOTE 2014	ALIQUOTE PER ACCONTO PREVISIONALE 2014
CONTRIBUENTI IN GENERE	3,90%	3,50%	3,75%
CONCESSIONARI OPERE PUBBLICHE E AUTOSTRADE	4,20%	3,80%	4,00%
BANCHE E FINANZIARIE	4,65%	4,20%	4,50%
ASSICURAZIONI	5,90%	5,30%	5,70%
AGRICOLTURA	1,90%	1,70%	1,80%

ALIQUOTE REGIONALI RIPARAMETRATE

QUADRO RU

CREDITI D'IMPOSTA 2014 – QUADRO RU

IL QUADRO RU

SEZIONE I	RU1	Dati identificativi del credito	d'imposta spettante	G	odice credito	Codice	Regione	Anno presen	ntazione istanza		
Crediti d'imposta	KUI			1		2		3			
(I crediti da indicare	RU2	Credito d'imposta residuo del	la precedente dichiara:	zione							,00
nella sezione	RU3	Credito d'imposta ricevuto (de	a riportare nella sezion	e VI-A)							,00
sono elencati	RU4	Ammontare costi sostenuti	Costo com	olessivo 1	,0	0	Costo agevolabile	2	,00		
nelle istruzioni)	RU5	Credito d'imposta spettante n	el periodo	(di cui ¹	٥,	0		2	,00)	3	,00
	RU6	Credito utilizzato in compenso	azione con il mod. F24								,00
	RU7	Credito Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES	(Acconti)	IRES (Saldo)	Imp	oosta sostitutiva	IRA	Р
	KO7	ai fini ,00	,00		,00 4	,00 5	i	,00 °	,0	0 7	,00
	RU8	Credito d'imposta riversato									,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da	riportare nella sezione	VI-B)	Ar	t. 1260 c.c.		,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (c	la riportare nel quadro	GN o GC o T	N o PN)						,00
	RU 1 1	Credito d'imposta richiesto a rimborso							,00		
	RU12	Credito d'imposta residuo (do	riportare nella success	siva dichiarazi	one)						,00

PREVEDE L'INDICAZIONE DEI NUOVI CREDITI D'IMPOSTA INTRODOTTI NEL CORSO DEL 2014

<u>CREDITI D'IMPOSTA 2014 – QUADRO RU</u>

IN PARTICOLARE

- credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, istituito dall'art. 1 del decreto-legge n. 83/2014;
- credito d'imposta per il restauro delle sale cinematografiche, istituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 83/2014;
- credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, istituito dall'art. 9 del decreto-legge n. 83/2014;
- credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, istituito dall'art. 10 del decreto-legge n. 83/2014;
- credito d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo per il potenziamento del commercio elettronico, istituito dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 91/2014;
- credito d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, istituito dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 91/2014;
- credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, istituito dall'art. 18 del decreto-legge n. 91/2014;
- credito d'imposta per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, istituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 133/2014;
- credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per l'acquisizione di beni capitali, istituito dall'art. 32bis del decreto-legge n. 133/2014;
- credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per la formazione del personale, istituito dall'art. 32bis del decreto-legge n. 133/2014.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA CULTURA

ART. 1 DL 83/2014

(DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO)

SOSPENDE PER 3 PERIODI D'IMPOSTA PARTE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA CULTURA EX

- ART. 15 TUIR (PERSONE FISICHE)
- ART 101 TUIR (REDDITO IMPRESA)
 PREVEDENDO L'APPLICAZIONE DI UN
 CREDITO D'IMPOSTA (ART BONUS)

ART BONUS: AMBITO OGGETTIVO

EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO EFFETTUATE NEI TRE PERIODI DI IMPOSTA SUCCESSIVI AL 31/12/2013 PER

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni liricosinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo,
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi

ART BONUS: AMBITO SOGGETTIVO

LA NORMA SI APPLICA NEI CONFRONTI DI QUASI TUTTI I SOGGETTI DI IMPOSTA

ART. 15 TUIR CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE ENTI NON COMMERCIALI

ART. 100 TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA

TITOLARI REDDITO D'IMPRESA

AGEVOLAZIONE SOSPESA	NUOVA AGEVOLAZIONE				
DEDUZIONE DAL REDDITO	CREDITO IMPOSTA				
	65%	50%			
	PER EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2014 E 2015	PER EROGAZIONI EFFETTUATE			
MASSIMO 2% DEL REDDITO		NEL 2016 PER MILLE			
PER LE EROGAZIONI EROGATE A FAVORE DELLO SPETTACOLO	DEI RICAVI	DICHIARATI			

UTILIZZO DEL CREDITO

TRE QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO

CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE

DIRETTAMENTE NELLA
DICHIARAZIONE DEI
REDDITI

TITOLARI REDDITO D'IMPRESA

IN COMPENSAZIONE SU F 24

SENZA ALCUN LIMITE

E SENZA RISPETTO DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN CASO DI RUOLI SCADUTI

ATTENZIONE

ART. 15 TUIR (PERSONE FISICHE)
ART 101 TUIR (TITOLATI REDDITO IMPRESA)
CONDIZIONANO L'AGEVOLAZIONE
ALL'UTILIZZO DI STRUMENTI TRACCIABILI

INOLTRE
I SOGGETTI PERCIPIENTI DEVONO
MENSILMENTE COMUNICARE
AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI
LE EROGAZIONI RICEVUTE
(NOMINATIVI E IMPORTI)

NATURA DEL CREDITO PER LE IMPRESE

TRATTASI DI CONTRIBUTO IN C/CAPITALE

NON E' TASSABILE II.DD./IRAP

NON RILEVA AI FINI

- DEL PRORATA DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI (ART. 61 TUIR)
- DEL PRORATA DI DEDUCIBILITA' DEI COMPONENTI NEGATIVI (ART. 109 TUIR)

CONTABILIZZAZIONE ART BONUS

DARE		AVERE					
CONTI	IMPORTO	CONTI	IMPORTO				
EROGAZIONE LIBERALE (VOCE B9 CONTO	10.000	BANCA	10.000				
ECONOM.) IL COMPONENTE NEGATIVO EROGAZIONE LIBERALE NON E' DEDUCIBILE							
1 I A DEDITCIRII ITA' F'	IN QU STATA SOSPE		ī				
1.LA DEDUCIBILITA' E' STATA SOSPESA PER TRE ESERCIZI 2.DA ORIGINE AD UN CONTRIBUTO IN C/CAPITALE NON TASSABILE:							
CREDITI D'IMPOSTA (ATTIVITA')	6.500	CONTRIBUTO C/CAPITALE NON TASSABILE	6.500				

ART. 18 DL 91/2014

INTRODUCE NUOVO BONUS DEL 15% (CARATTERIZZATO DA ASPETTI PROPRI DEI BONUS E DA ASPETTI DELLA TREMONTI) PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 DELLA TABELLA ATECO

EFFETTUATI FINO DAL 25/06/2014 AL 30/06/2015

DISCIPLINA A CAVALLO TRA

TREMONTI BIS

BONUS INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE BASE AGEVOLATA MEDIANTE CONFRONTO CON LA MEDIA DEGLI ULTIMI 5 PERIODI

TREMONTI TER

AGEVOLAZIONE CONSISTENTE IN UN CREDITO D'IMPOSTA (NON UNA DETASSAZIONE)

AGEVOLAZIONE LIMITATA AI BENI DELLA DIVISIONE 28 DI ATECO

CUMULABILITA'?

NON RISULTA ALCUNA LIMITAZIONE DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI PER GLI STESSI BENI (NON E' AIUTO DI STATO)

DIVIETO DI CUMULO VA INDIVIDUATO NELL'ESAME DEI PROVVEDIMENTI IN BASE AI QUALI RISULTANO CONCESSE LE ALTRE AGEVOLAZIONI ESEMPIO DIVIETO CONTENUTO DEL DM 19/02/2007 IN TEMA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

ATTENZIONE

OVE FOSSE CONSENTITO IL CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IL COSTO DEL BENE DEVE ESSERE CONSIDERATO AL NETTO DELL'EVENTUALE CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI RICEVUTO

QUESTIONE

CHE SUCCEDE SE IL CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI E' CONCESSO IN UN PERIODO SUCCESSIVO A QUELLO DI RILEVANZA DELL'INVESTIMENTO ?

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI SOGGETTI BENEFICIARI

TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA RESIDENTI
(INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA
E DAL REGIME CONTABILE - ANCHE MINIMI)

ANCHE SE IN ATTIVITA' DA MENO DI 5 PERIODI D'IMPOSTA

ANCHE SE COSTITUITI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 25/06/2014

(SI RITIENE CHE IL RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' SIA ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' AI FINI IVA)

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI SOGGETTI BENEFICIARI

TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA RESIDENTI (INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA E DAL REGIME CONTABILE)

ANCHE SE IN ATTIVITA' DA MENO DI 5 PERIODI DI IMPOSTA

ANCHE SE COSTITUITI DOPO IL 25/06/2014 I SOGGETTI TITOLARI DI ATTIVITA' INDUSTRIALI

A RISCHIODI INCIDENTI SUL LAVORO
POSSONO FRUIRE DEL BONUS SOLO SE E' DOCUMENTATO
IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA
SUL LAVORO

SOGGETTI BENEFICIARI

POSSONO QUINDI FRUIRE DEL CREDITO

- CONTRIBUENTI MINIMI (VERIFICARE LIMITI DI PERMANENZA NEL REGIME)
- CONTRIBUENTI CON DETERMINAZIONE DEL REDDITO IN MODO FORFETTARIO (ESEMPIO: AGRITURISMO)

SOGGETTI ESCLUSI

NON RISULTA CHIARO SE L'IMPRESA IN LIQUIDAZIONE POSSA ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE

- 1. CO 2: TRATTA DI SOGGETTI IN ATTIVITA' AL 25/06
- 2. IN PASSATO L'AGENZIA HA NEGATO L'ACCESSO ALLA TREMONTI BIS

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI AMBITO TEMPORALE

GLI INVESTIMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI NEL PERIODO DAL 25/06/2014 AL 30/06/2015

LA PARTICOLARE MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA BASE AGEVOLATA RENDE OPPORTUNO CONCENTRARE GLI INVESTIMENTI IN UN SOLO PERIODO

AMBITO TERRITORIALE

GLI INVESTIMENTI DEVONO ESSERE DESTINATI A
STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE NEL TERRITORIO
DELLO STATO

IL BONUS E' REVOCATO SE I BENI SONO TRASFERITI IN STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE ALL'ESTERO ENTRO IL TERMINE DI ACCERTAMENTO DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 43 DPR 600/1973

QUESTIONI
TERMINE ORDINARIO O RADDOPPIATO? = ORDINARIO
IL TERMINE DECORRE DALL'ANNO DEL REALIZZO
O DELL'UTILIZZO?

BENI AGEVOLABILI

BENI STRUMENTALI NUOVI COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 ATECO

ATTENZIONE IL RIFERIMENTO AL CODICE ATECO E' AI BENI E NON ALL'ATTIVITA' DEI SOGGETTI

TALUNI BENI POSSONO RIENTRARE ANCHE
IN ALTRE CATEGORIE ATECO
(VERIFICARE NOTE ESPLICATIVE ATECO)

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI BENI NON AGEVOLABILI

INVESTIMENTI DI IMPORTO UNITARIO INFERIORE A 10.000

SECONDO CIRC. 19/02/2015 N. 5/E PAR. 2.2.1
IL LIMITE DI 10.000 EURO
NON VA RIFERITO AL SINGOLO INVESTIMENTO
MA AL SINGOLO PROGETTO DI INVESTIMENTO

IN CASO DI PIU' PROGETTI SI TIENE CONTO DEL LIMITE PER CIASCUN PROGETTO

ATECO 28

- 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI EDAPPARECCHIATURE N.C.A.
- 28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
- 28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e
- 28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
- 28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori
- 28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
- 28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
- 28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
- 28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
- 28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- 28.23 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
- 28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore
- 28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
- 28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.
- 28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
- 28.30 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
- 28.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
- 28.41 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
- 28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili
- 28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
- 28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia
- 28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
- 28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
- 28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
- 28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
- 28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
- 28.99 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori)

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI ATTENZIONE

Poiché la precedente detassazione Tremonti di cui al decreto legge n. 78/2009, che conteneva un identico riferimento alla divisione 28 della tabella ATECO, aveva creato alcune perplessità circa l'individuazione dei beni agevolabili,

con la circ. 44/E/2009 l'Agenzia delle entrate ha provveduto a chiarire che possono essere agevolati anche beni estranei alla divisione 28 ma che sono essenziali per il funzionamento di beni contenuti nella predetta divisione e 28 o incorporati in un bene complesso appartenente alla medesima divisione.

In ogni caso, il riferimento ai beni strumentali e alla divisione 28 di ATECO esclude che l'agevolazione possa essere chiesta per beni immateriali e per migliorie su beni di terzi.

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI REQUISITO DELLA STRUMENTALITA'

POSSONO ESSERE AGEVOLATI I BENI CHE NON SONO UTILIZZATI DAL BENEFICIARIO?

ESEMPI BENI CONCESSI IN COMODATO BENI CONCESSI IN LOCAZIONE

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI REQUISITO DELLA NOVITA'

- Sono esclusi i beni che non presentano il requisito della novità.
- In passato, relativamente ad altro bonus investimento, la circ. n. 38/E/2008, par. 1.7, oltre a precisare che erano comunque esclusi dall'agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati, ammetteva comunque all'agevolazione anche le seguenti tipologie di beni:
- beni acquistati presso soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto, con l'unica eccezione dei beni esposti a scopo dimostrativo (circ. 44/E/2009),
- beni complessi autoprodotti,
- beni complessi acquistati presso terzi.

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI BENI COMPLESSI AUTOPRODOTTI

Il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui alla realizzazione del bene abbia concorso un bene usato, a condizione che il costo del bene usato non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI BENI COMPLESSI ACQUISTATI PRESSO TERZI

- Il cedente dovrà attestare che l'impiego del bene usato non è di prevalente entità rispetto al costo complessivo di beni complessi acquistati presso terzi.
- Al riguardo, per verificare la prevalenza o meno del bene usato rispetto al costo complessivo, si può fare riferimento ai chiarimenti forniti in occasione del bonus di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000; in tale occasione venne più volte confermato il principio che il requisito della novità sussiste, purché il costo del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto (circolare n. 41/E/2001).
- Il criterio oggettivo per individuare con certezza in quale occasione possa considerarsi "prevalente" il bene nuovo è stato fornito con la circolare n. 38/E/2002, par. 6.4, dove è precisato che un bene può considerarsi nuovo qualora l'importo complessivo dei lavori sia comunque prevalente rispetto al costo di acquisto.

MODALITA' DI ACQUISIZIONE

VALGONO SUTTI I CHIARIMENTI PRECEDENTI IN TEMA DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

ACQUISTO

LEASING

APPALTO

REALIZZAZIONE IN ECONOMIA CONSEGNA ED ULTIMAZIONE COSTO DI RIFERIMENTO

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI DETERMINAZIONE BONUS

IL BONUS E' DETERMINATO NELLA MISURA DEL 15%

DELLE SPESE SOSTENUTE IN ECCEDENZA
RISPETTO ALLA MEDIA DEGLI INVESTIMENTI IN
BENI STRUMENTALI COMPRESI NELLA TABELLA
28 ATECO REALIZZATI NEI 5 PERIODI DI IMPOSTA
PRECEDENTI

CON FACOLTA' DI ESCLUDERE DAL CALCOLO DELLA MEDIA IL PERIODO IN CUI L'INVESTIMENTO E' STATO MAGGIORE

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI DETERMINAZIONE MEDIA

NELLA DETERMINAZIONE DELLA MEDIA (PER OMOGENEITA' CON GLI INVESTIMENTI)

VANNO CONSIDERATI SOLO
GLI ACQUISTI DI BENI STRUMENTALI NUOVI
RIENTRANTI NELLA DIVISIONE 28 DI ATECO

BENI ESCLUSI DALLA MEDIA

NON SI CONSIDERANO

- DISINVESTIMENTI
- BENI ACQUISTATI USATI (ANCHE SE APPARTENENTI A ATECO 28)
- BENI DIVERSI DA ATECO 28
- EVENTUALI RIVALUTAZIONI SU BENI

ESEMPIO DETERMINAZIONE BONUS

•	ACQUISTI 2009	20.000
•	ACQUISTI 2010	100.000
•	ACQUISTI 2011	0
•	ACQUISTI 2012	70.000
•	ACQUISTI 2013	30.000
•	ELIMINAZIONE ANNO CON INVESTIMENTI MAGGIORI	2010
•	TOTALE INVESTIMENTI RIMANENTI 4 ANNI	120.000
•	MEDIA RIMANENTI 4 ANNI	30.000
•	INVESTIMENTI 2014	80.000
•	ECCEDENZA INVESTIMENTI	50.000
•	CREDITO D'IMPOSTA MATURATO 2014	7.500

ATTENZIONE

SECONDO CIRC. 19/02/2015 N. 5/E

OLTRE A CONSERVARE I DOCUMENTI DI SPESA ATTESTANTI L'INVESTIMENTO AGEVOLATO IL CONTRIBUENTE DEVE CONSERVARE IL

prospetto con l'elencazione analitica degli investimenti fatti nei periodi d'imposta precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l'ammontare del credito d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI ANOMALIE DETERMINAZIONE BONUS

IL CONFRONTO E' SEMPRE TRA UNA MEDIA SU BASE ANNUA ED UN INVESTIMENTO SEMPRE SEMESTRALE

RISULTERANNO PENALIZZATI COLORO CHE HANNO EFFETTUATO MAGGIORI INVESTIMENTI NEGLI ULTIMI ANNI RISPETTO A CHI NON HA EFFETTUATO ALCUN INVESTIMENTO O HA EFFETTUATO MINORI INVESTIMENTI

PRIVILEGIATI I SOGGETTI NEOCOSTITUITI

UTILIZZO DEL BONUS

UTILIZZO ESCLUSIVO IN COMPENSAZIONE MOD F 24 IN TRE QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO (RISPETTIVAMENTE PER INVESTIMENTI 2014 E 2015)

IN OGNI CASO

LA 1° QUOTA ANNUALE E' UTILIZZABILE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO DEL SECONDO PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO DI MATURAZIONE

(CREDITO 2014 = DAL 2016; CREDITO 2015 = DAL 2017)

NON E' SOGGETTO AL LIMITE DI 250.000 PER UTILIZZO DEI CREDITI DI IMPOSTA

ESEMPIO

•	BASE AGEVOLATA DEL 2014	50.000
•	CREDITO SPETTANTE 15%	7.500
•	IMPORTO RATA	2.500
•	1° UTILIZZO POSSIBILE DA	01/01/2016

TRATTAMENTO FISCALE

IRRILEVANTE AI FINI FISCALI

(SIA DIRETTE CHE IRAP)

NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL PRORATA

- INTERESSI PASSIVI (ART. 61 TUIR)
- COSTI GENERALI (ART. 109 TUIR)

TRATTAMENTO CONTABILE

ESSENDO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI CESPITI AMMORTIZZABILI

IL CREDITO RAPPRESENTA UN CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI

DA CONTABILIZZARE CON

- 1. METODO DEI RISCONTI PASSIVI
- 2. METODO DELL'IMPUTAZIONE A CESPITE

ESEMPIO

•	BASE AGEVOLATA DEL 2014	100.000
	(PER IPOTESI UN SOLO CESPITE)	
•	CREDITO SPETTANTE 15%	15.000
•	COEFFICIENTE AMMORTAMENTO	10%

CONTABILIZZAZIONE METODO RISCONTI PASSIVI

DARE		AVERE	
CONTI	IMPORTO	CONTI	IMPORTO
CESPITI	100.000	FORNITORE	100.000
A FINE ESERCIZIO UNA VOLTA DETERMINATO IL CREDITO SPETTANTE TENUTO CONTO DEL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO 10%			
RIDOTTO AL 50% PER IL 1° ESERCIZIO			
CREDITI D'IMPOSTA 15.000 CREDITI DL 91/2014 15.000			15.000
(ATTIVITA')		(VOCE A.5 C.ECON.)	
CREDITI DL 91/2014	14.250	RISCONTI PASSIVI	14.250
L'ANNO SUCCESSIVO (SE NON VARIA IL PROCESSO DI AMMORTAMENTO)			
RISCONTI PASSIVI	1.500	CREDITI DL 91/2014	1.500

CONTABILIZZAZIONE METODO IMPUTAZIONE

DARE		AVERE	
CONTI	IMPORTO	CONTI	IMPORTO
CESPITE	100.000	FORNITORE	100.000

A FINE ESERCIZIO

UNA VOLTA DETERMINATO IL CREDITO SPETTANTE TENUTO CONTO DEL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO 10% RIDOTTO AL 50% PER IL 1° ESERCIZIO

CREDITI D'IMPOSTA	15.000	CESPITE	15.000
(ATTIVITA')			

L'IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO PER TUTTI GLI ANNI AVVIENE INDIRETTAMENTE

MEDIANTE LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO SUL MINOR COSTO AMMORTIZZABILE DI 85.000

(100.000 - 15.000)

PRO E CONTRO CONTABILIZZAZIONE

METODO RISCONTI PASSIVI

METODO IMPUTAZIONE A CESPITE

RISULTA AGEVOLATA

LA VARIAZIONE IN

DIMINUZIONE (II.DD E IRAP)

PARI AL CONTRIBUTO

INDICATO IN A5

OCCORRE RICORDARSI DI
EFFETTUARE UNA
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
ALTRIMENTI
SI PERDE LA DEDUCIBILITA'
DEL COSTO PER UN IMPORTO
PARI AL BONUS

REVOCA			
CO 6 LETT. A)	CO 6 LETT. A)	CO 6 LETT. B)	
PRIMA DEL SECONDO PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO ALL'ACQUISTO	DESTINAZIONE A FINALITA' ESTRANEE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA PRIMA DEL SECONDO PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO ALL'ACQUISTO	TRASFERIMENTO IN STRUTTURE PRODUTTIVE LOCALIZZATE ALL'ESTERO (ANCHE SE APPARTENENTI AL BENEFICIARIO STESSO) ENTRO IL TERMINE ORDINARIO DI ACCERTAMENTO	

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI REVOCA IN TEMA DI REVOCA

NON E' STATO DETTO NULLA CIRCA

- IL MANCATO ESERCIZIO DEL RISCATTO LEASING
- LA DISMISSIONE DAL CICLO PRODUTTIVO

IN PASSATO HANNO COMPORTATO LA REVOCA

CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI CONSEGUENZE DELLA REVOCA SECONDO CO 7 DELL'ART. 18

IL CREDITO INDEBITAMENTE UTILIZZATO E' VERSATO ENTRO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO A SALDO DELL'ANNO IN CUI SI VERIFICA LA REVOCA

ATTENZIONE SE LA REVOCA NON DIPENDE DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI BENI

DI FATTO LA SITUAZIONE SAREBBE

- INVESTIMENTI 2014
- CREDITO UTILIZZABILE DAL 1° GENNAIO 2016
- CAUSA DI REVOCA NEL 2015

CHE SI FA?

- SI UTILIZZA IL CREDITO A GENNAIO 2016
- SI VERSA IL CREDITO A GIUGNO 2016

MOLTO PROBABILMENTE SARA' CHIARITO CHE NON SI UTILIZZA IL CREDITO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

LA PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE VA ESAMINATA SIA

- PER DETERMINAZIONE DELLA MEDIA
- PER EVENTUALE REVOCA

DETERMINAZIONE DELLA MEDIA IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE		
FUSIONE	SI TIENE CONTO DEGLI INVESTIMENTI DELLE SOCIETA' FUSE O INCORPORATE SE RIENTRANTI NEL QUINQUENNIO	
SCISSIONE	OGNI BENEFICIARIA DEVE CONSIDERARE UNA QUOTA DI INVESTIMENTI IN PROPORZIONE ALLA QUOTA DI PATRIMONIO NETTO CONTABILE ATRTIBUITO (ANCHE SE NON HA RICEVUTO ALCUN BENE)	
TRASFORMAZIONE	LA SOCIETA' RISULTANTE DALLA TRASFORMAZIONE DEVE TENER CONTO DEGLI INVENSTIMENTI EFFETTUATI ANTE OPERAZIONE	
CONFERIMENTO	TRATTANDOSI DI SOGGETTI DIVERSI CIASCUNO TIENE CONTO SOLO DEI PROPRI INVESTIMENTI (ANCHE SE L'OPERAZIONE E' NEUTRALE)	
SUCCESSIONE DONAZIONE	SI TIENE CONTO DEGLI INVESTIMENTI DEL DE CUIUS O DEL DONANTE	
CESSIONE AZIENDA AFFITTO AZIENDA	TRATTANDOSI DI SOGGETTI DIVERSI CIASCUNO TIENE CONTO SOLO DEI PROPRI INVESTIMENTI	

DETERMINAZIONE DELLA MEDIA IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE			
FUSIONE	NO		
SCISSIONE	NO		
TRASFORMAZIONE	NO		
CONFERIMENTO CESSIONE AZIENDA	NO A CONDIZIONE CHE 1. DANTE CAUSA DICHIARI NELL'ATTO L'ESISTENZA DI BENI AGEVOLATI 2. L'AVENTE CAUSA SI IMPEGNI A MANTERENERE I BENI AGEVOLATI PER L'INTERO PERIODO DI SORVEGLIANZA		
SUCCESSIONE DONAZIONE	NO		
AFFITTO AZIENDA	DOVREBBE ESSERE COME CESSIONE		